Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 | **Roma — Venerdì 10 Dicembre** | **Numero 286**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

SIRE!

La legge 11 luglio 1897, n. 265, autorizzava il Governo del Re a riformare il servizio di P. S. nella Capitale e, a tale scopo, gli dava facoltà:

1° Di stabilire la pianta organica degli uffici di P. S., dei funzionari, degli impiegati e delle guardie di città, e di reclutare gli ufficiali e le guardie senza i vincoli degli articoli 4, 9 e 24 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321;

2° Di riordinare e distribuire le funzioni e le competenze attuali degli uffici e degli ufficiali di P. S.

Per conseguire questi fini, il Parlamento concedeva un maggior assegno di L. 600,000 per la P. S. di Roma e riuniva in un solo capitolo del bilancio dell'Interno la somma di Lire 1,873,256 destinata a provvedere a tutte le esigenze del servizio di polizia nella Capitale del Regno.

In obbedienza al volere del Parlamento e in esecuzione dei criteri esposti nella discussione della legge suddetta, sia dal Governo e sia dalla Camera dei Deputati e dal Senato del Regno, ho concretato negli annessi Decreti, da sottoporsi entro due anni all'approvazione delle Camere, il completo riordinamento della polizia di Roma.

Il primo Decreto comprende il riordinamento degli uffici di P. S., il reclutamento e la pianta organica dei funzionari e degli impiegati.

L'esperienza, durata ventisette anni, ha dimostrato che il soverchio accentramento prodotto dalla Questura e l'autonomia eccessiva di essa, la ristrettezza dei poteri negli uffici di Sezione

dipendenti, la difficoltà pel Prefetto di far sentire la propria azione direttiva, le molteplici e opprimenti mansioni burocratiche affidate agli ufficiali di P. S., la confusione delle incombenze di concetto, di esecuzione e di ordine in questi stessi ufficiali, il danno pei cittadini di ricorrere per qualsivoglia bisogno all'ufficio centrale, il limitato reclutamento dei funzionari, sono altrettanti ostacoli al mantenimento di una polizia vigilante, pronta, efficace, autorevole, che ispiri piena fiducia nel pubblico, qual si richiede in una grande città come Roma, ove la immensa estensione, la presenza di due potestà, di due Corti, di due Corpi diplomatici, di tanti grandi dignitari, di decine di migliaia di stranieri, ne fanno una Capitale cosmopolita e *sui generis*.

Dopo maturo esame e lungo studio è sembrato, quindi, necessario di avvicinare la polizia al Prefetto; di mettere questi in grado di far meglio sentire la propria azione direttiva; di discentrare i servizi; di facilitare le relazioni dei cittadini cogli uffici di P. S., di reclutare un personale scelto, distinto, autorevole; di scindere i funzionari di P. S. in personale direttivo e di esecuzione; di liberarli dalle mansioni burocratiche, istituendo presso ogni ufficio un personale di segreteria, ripartito, a sua volta, in personale di concetto e di ordine; di specializzare i servizi e far concorrere, infine, come si pratica in tutte le grandi capitali europee, l'efficace ausilio della scienza antopromentrica nella lotta che la P. S. deve combattere costantemente contro i malfattori.

A tale scopo il decreto in parola reca le seguenti disposizioni:

1° Pone la P. S. alla immediata dipendenza del Prefetto, che la dirige e la sorveglia mediante un Segretario generale, coadiuvato da un personale di segreteria e d'ordine, con funzioni amministrative e disciplinari, rimanendo abolito l'ufficio di Questura:

2° Ripartita meglio la città, ne divide la superficie, entro la cinta daziaria, in dodici distretti, con a capo ciascuno un Commissario, reclutato fra i più distinti Sottoprefetti, Consiglieri di Prefettura, Ispettori di P. S. e Ufficiali dei Carabinieri, i quali posseggano determinati requisiti che ne assicurino la capacità e l'attitudine. E a ciascun Ufficio di distretto assegna un Vice-Commissario e due o tre Delegati, scelti, con analoghi criteri, fra i Vice-Ispettori e i Delegati più distinti;

3° Assegna a ciascun Commissario il grado di Sottoprefetto e la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, affidandogli tutte le attribuzioni spettanti al Sottoprefetto come autorità politica del Circondario, secondo la legge sulla P. S. del 30 giugno 1889, n. 6144, e il relativo Regolamento approvato con R. decreto dell'8 novembre 1889, n. 6517;

4° Istituisce in ogni distretto un ufficio di Segreteria, diretto da un Segretario o Sottosegretario dell'Amministrazione centrale o provinciale, coadiuvato da tre ufficiali d'ordine;

5° Stabilisce pel Segretario generale, come per i Commissari, Vice-Commissari, Delegati, Segretari o Sottosegretari, addetti ai distretti, adeguate indennità che li compensino delle maggiori fatiche e ne favoriscano uno scelto reclutamento;

6° Istituisce un ufficio antropometrico per le constatazioni, i riconoscimenti e le ricerche dei malfattori e degli individui pericolosi;

7° Specializza i servizi assegnando appositi Commissari e Delegati alla direzione delle brigate degli Agenti in borghese, destinati alle investigazioni di polizia giudiziaria, alle ricerche, alla sorveglianza sugli individui pericolosi e sui siti di loro ritrovo;

8° Introduce l'uso degli agenti speciali, sorta di *detectives*, tratti dai cittadini di specchiata condotta e di spiccata attitudine alle indagini, per poterli far concorrere nelle investigazioni più difficili e più importanti;

9° Disciplina, infine, il servizio degli arrestati e delle camere di sicurezza.

Il secondo Decreto organico riguarda la costituzione di un nuovo Corpo di guardie di città in Roma.

Esso è stato ispirato ai seguenti criteri:

1° Ammesso che soltanto la disciplina militare può dare a un Corpo, incaricato di un servizio così delicato e importante, quel sentimento di dovere che, in circostanze difficili, sorregge e guida l'agente isolato, e lo fa com-

portare sempre come se fosse sotto gli occhi del superiore, costituire il Corpo delle guardie di città in modo che sia militare nella essenza, civile nell'apparenza;

2° Avvicinare l'agente al cittadino; lasciarlo, nelle ore libere dal servizio, colla propria famiglia, coi propri parenti; permettergli, in queste ore, di vestire in borghese; pretendere che sia un soldato in servizio, che sia un buon cittadino fuori servizio; dargli un'uniforme semplice, comoda, che valga a farlo distinguere e riconoscere, un'uniforme più civile che militare.

Soltanto così si potrà ottenere che la popolazione veda nell'agente di P. S. uno dei propri conoscenti e amici che, per le sue speciali qualità e attitudini, è investito di funzioni pubbliche, e cessi, così, dal chiamarlo birro e dal detestarlo.

Col tempo, coll'abitudine, coll'uso di vedere ogni giorno la stessa guardia vigilare sullo stesso tratto di strada, dinanzi alla propria casa, si potrà raggiungere, forse, in tutta Italia, ciò che in altri paesi è impulsivo e spontaneo, vale a dire che i cittadini prestino aiuto, manoforte e benevolenza alle guardie;

3° Provvedere alla completa vigilanza della Capitale, garantendo alle autorità forti e valide riserve senza che il servizio ordinario ne soffra;

4° Concentrare in un Corpo solo, in un solo comando, in una sola autorità il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle strade e la esecuzione del servizio di polizia;

5° Dare al Corpo capi autorevoli, rispettati e rispettabili, che guadagnino ai dipendenti prestigio e ne garantiscano una severa disciplina;

6° Diminuire e sopprimere col tempo l'uso della truppa, che è poco efficace e nuoce allo spirito militare dei giovani soldati di leva;

7° Costituire un Corpo sceltissimo che senta altamente di sè, che funzioni con norme fisse e costanti, indipendente dalle passioni politiche e dai mutamenti di persone e che assicuri stabilmente il servizio di polizia nella Capitale;

8° Preparare la possibilità, col completo funzionamento di questo nuovo Corpo, di quella fusione di tutti i servizi armati che, se altrove possono operare indipendentemente, a Roma, come in tutte le grandi Capitali, costituiscono un maggiore aggravio, uno sperpero di uomini e, separando e frazionando le responsabilità, non assicurano nè l'ordine, nè il decoro, nè la facilità di provvedere a eventi straordinari e improvvisi;

9° Ottenere — per quanto la possibilità umana comporta — che nulla sfugga all'occhio vigile della polizia mediante un sistema che permetta ad ogni agente di conoscere a fondo cose e persone di una determinata frazione della città;

10° Specializzare, infine, i servizi sicchè, rimanendo limitato il proprio compito, ogni agente divenga esperto e abile nell'esecuzione dei propri doveri.

In base a questi criteri, e tenuto conto che l'azione di questo Corpo, per essere efficace, deve limitarsi entro la cerchia della cinta daziaria, riservando all'Arma dei Carabinieri la polizia giudiziaria al di là della cinta e restringendone le attribuzioni nella città al mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza nelle vie, il Corpo delle Guardie di città sarà composto di 32 ufficiali e di 1553 graduati e guardie, con a capo un Ispettore comandante, ripartiti in 14 compagnie di 110 uomini ciascuna. Una Scuola allievi, che sarà la Scuola attuale debitamente trasformata, provvederà all'istruzione del personale non proveniente dal Corpo attuale o dai Carabinieri.

L'Ispettore comandante verrà tratto dagli ex-ufficiali dell'Esercito e dovrà possedere spiccati requisiti. I Comandanti di compagnia e gli ufficiali subalterni addetti a ciascuna compagnia verranno scelti fra gli ufficiali, gli ex ufficiali dell'Esercito e fra i delegati più distinti che comandarono compagnie di guardie di città o che servirono nell'Esercito come ufficiali.

I graduati e le guardie verranno tratti dai cittadini, dai sott'ufficiali in servizio o in congedo dell'Arma dei Carabinieri e dei varii Corpi combattenti dello Esercito e della Marina, dai Carabinieri, caporali e soldati che si trovano nelle stesse condizioni, dai graduati e dalle

guardie di città già in servizio o in congedo, previa una scelta scrupolosa, e tutti, insieme a un complesso di requisiti, dovranno possedere prestanza fisica e alta statura.

Per assicurare il buon reclutamento degli Ufficiali e delle Guardie, oltre un'accurata e scrupolosa selezione, si sono stabiliti stipendi e paghe adeguate e si è concessa agli Agenti la facoltà di aver moglie e di alloggiare, anche se celibi, in certi determinati casi, fuori caserma.

Con opportune norme disciplinari, con una uniforme più adatta, con ricompense e premii speciali, come risulta dal Decreto annesso, si è cercato di raggiungere l'intento di ottenere un Corpo scelto e autorevole.

E a queste innovazioni si è associata quella di capitale importanza della riforma del servizio, il quale viene ripartito in piantoni fissi, piantoni agli isolati, posti di guardia e riserve, adoperando sempre gli stessi uomini nelle medesime località.

Si istituiscono inoltre tre brigate in borghese di 220 agenti complessivamente per l'esecuzione dei servizi speciali che, come è detto innanzi, saranno diretti da tre Commissari.

Finalmente si è introdotto l'uso delle Guardie a disposizione, le quali permetteranno di sopperire alle richieste degli istituti, dei corpi morali e anche dei cittadini e avvieranno col tempo alla desiderata fusione dei varii Corpi incaricati della polizia di Roma.

Da questo nuovo Corpo vivamente atteso dalla cittadinanza, confido di ottenere buoni servizi e una trasformazione radicale nella esecuzione della P. S. A tale intento si procurò di non trascurare nulla nella compilazione del relativo Decreto perchè la pubblica aspettazione venga soddisfatta.

Unisco, infine, degli allegati dai quali, oltre le disposizioni sulla uniforme, sulla disciplina, ecc., si rilevano la composizione dei nuovi Uffici e del nuovo Corpo e la spesa relativa.

Insieme a questi provvedimenti ho disposto perchè, a datare dal 1° gennaio 1898, l'Arma dei Carabinieri, raggruppando in quattro sole caserme la forza adibata alla Capitale, sia esonerata, entro la cinta daziaria, dal superfluo servizio della polizia giudiziaria, rimanendo incaricata soltanto di concorrere al mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza con numerose e determinate pattuglie, con drappelli di riserva sotto mano al Prefetto e di provvedere esclusivamente ai servizi della Reggia, a quelli di onore, alle Corti e Tribunali e alle traduzioni.

Fuori della cinta daziaria, a breve distanza da ogni porta o barriera, verranno istituite altre otto stazioni di Carabinieri che, colle quattro già esistenti, disimpegneranno i servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nella campagna circostante, tutelando specialmente le vie e le passeggiate suburbane.

Questi provvedimenti non importeranno alcuno aumento di spesa e recheranno notevoli vantaggi alla conservazione dell'ordine pubblico.

L'organico stabilito dal Decreto sul riordinamento degli Uffici e sugli ufficiali di P. S. verrà attuato subito per intero, traendosi il personale di Segreteria e di ordine da quello già in ruolo nell'Amministrazione centrale e provinciale e dal personale della P. S. delle provincie, senza alcun aumento di spesa. L'organico del Corpo delle Guardie verrà, invece, attuato gradatamente e per adesso, funzionerà quello, indicato dall'allegato n. 6, che è contenuto nella disponibilità del bilancio. Alla maggiore spesa occorrente pel venturo esercizio mi riprometto di provvedere con economie sugli altri capitoli.

Aggiungo in ultimo che sugli esposti progetti è stato udito il Consiglio di Stato ed è intervenuta l'approvazione del Consiglio dei Ministri, il quale mi ha autorizzato a pregare la M. V., come mi onoro di fare al presente, di voler munire della Sua Augusta firma i due uniti schemi di Decreti.

Roma, 2 dicembre 1897.

Il Ministro
RUDINÌ.

Il Numero 500 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª) sugli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 265, con cui viene modificata la precedente per la parte che riguarda l'ordinamento degli Uffici di pubblica sicurezza per la Capitale del Regno;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente Regolamento organico sugli Ufficiali e sugli Uffici di pubblica sicurezza nella Capitale del Regno.

TITOLO I.

Ufficiali e Uffici di Pubblica Sicurezza.

Art. 1.

Il Prefetto della Provincia di Roma, ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, sopraintende in modo speciale al servizio di pubblica sicurezza nella Capitale e nel Circondario di Roma, all'immediata dipendenza del Ministro dell'Interno.

Nella direzione di tale servizio è coadiuvato da un Segretario generale. L'Ufficio di Questura di Roma è soppresso.

I funzionari di P. S. distaccati nel Circondario di Roma dipendono direttamente dal Prefetto.

Art. 2.

Il territorio della Capitale, entro la superficie della cinta daziaria, è diviso in dodici Distretti, giusta l'art. 63 del Decreto organico del Corpo delle Guardie di città di Roma.

In ciascun distretto è istituito un Ufficio di pubblica sicurezza, diretto da un Commissario, con una o più compagnie di Guardie di città.

Entro la zona daziaria presta servizio di pubblica sicurezza anche l'Arma dei Carabinieri Reali, secondo le norme stabilite con apposito decreto reale di eguale data.

Fuori della cinta daziaria l'Arma dei Carabinieri reali compie il servizio di P. S., coadiuvata eventualmente dalle brigate di agenti in borghese, e adempie il servizio di polizia giudiziaria secondo le norme del Codice di procedura penale e del proprio Regolamento.

Art. 3.

Il servizio di pubblica sicurezza nella Capitale è affidato a:

15 Commissari
15 Vice-Commissari
32 Delegati,

coadiuvati da un personale di Segreteria, di ordine o di servizio.

Art. 4.

A ogni Ufficio distrettuale sono addetti:

1 Commissario
1 Vice-Commissario
2 o 3 Delegati
1 Segretario o Sottosegretario
3 Ufficiali d'ordine
1 Usciere
1 Inserviente

All'Ufficio distrettuale dell'Esquilino sono inoltre assegnati tre funzionari pel servizio alla Stazione centrale della ferrovia.

Art. 5.

Tre Commissari, coadiuvati ciascuno da un Vice-Commissario e da un Delegato, sono esclusivamente addetti alla direzione delle brigate di agenti in borghese, destinate ai servizi di investigazione, di ricerche e di sorveglianza.

Art. 6.

Le nomine del Segretario generale presso la Prefettura, nonchè dei funzionari di P. S. e amministrativi, tanto del Segretariato Generale quanto degli Uffici distrettuali, sono fatte con Decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno.

Gli Ufficiali d'ordine sono nominati dal Ministro, e il personale di servizio dal Prefetto.

Art. 7.

Il Segretario generale è scelto fra i Consiglieri Delegati dell'Amministrazione provinciale e fra i Questori.

I Commissari sono scelti fra

a) gli Ispettori di P. S., i Sottoprefetti e i Consiglieri di Prefettura che abbiano dato prova di esemplare condotta, intelligenza, speciale abilità nei servizi di polizia e retto per un anno un ufficio provinciale di P. S. o un circondario o prestato lodevole servizio nella Capitale durante il medesimo tempo;

b) gli ufficiali ed ex ufficiali dei Carabinieri, di grado non minore di capitano, che posseggano attitudini, benemerenze e titoli speciali, e non abbiano superata l'età di 45 anni.

Similmente la scelta dei Vice-Commissari e Delegati è fatta rispettivamente fra i Vice-Ispettori e i Delegati di P. S. che riuniscano i requisiti prescritti per i funzionari della categoria *a*.

Art. 8.

A parità di titoli sono motivo di preferenza per la nomina dei predetti funzionari:

a) la laurea in legge;

b) la conoscenza perfetta di due lingue straniere;

c) l'appartenere a famiglia romana o della provincia di Roma, o l'aver già prestato distinti servizi nella Capitale.

Art. 9.

Tutti i Commissari sono in grado parificati ai Sottoprefetti. Essi sono inoltre ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 10.

I Commissari provenienti dai Sottoprefetti e dai Consiglieri di Prefettura seguitano a far parte, nei rispettivi ruoli, dell'Amministrazione provinciale e vengono destinati in servizio temporaneo alla Prefettura di Roma. Essi percepiscono il loro stipendio sul capitolo relativo del bilancio del Ministero dell'Interno.

I Commissari provenienti dagli Ispettori di pubblica sicurezza, i Vice-Commissari e i Delegati destinati agli Uffici di P. S. di Roma conservano pure il posto rispettivo nel ruolo dell'Amministrazione alla quale appartengono.

Ai Commissari provenienti dagli Ufficiali dei Carabinieri è assegnato lo stipendio di prima nomina di lire 4000. Essi verranno iscritti nell'organico generale dei funzionari di P. S. in coda degli Ispettori di 3ª classe man mano che si saranno resi vacanti dei posti in detta classe in dipendenza del disposto dall'art. 55 del presente Decreto.

Al Segretario generale, ai Commissari, Vice-Commissari, Delegati, Segretari e Sottosegretari degli Uffici distrettuali, nonchè ai due Vice-Commissari addetti al Segretariato generale, è corrisposta un'annua indennità, secondo l'annessa Tabella N. 1, vistata d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

Art. 11.

Tutti i funzionari di cui è cenno nell'articolo precedente possono essere trasferiti in provincia su proposta del Prefetto, quando il trasferimento sia consigliato da ragioni di servizio e di disciplina, od anche in seguito a domanda dei funzionari stessi.

Art. 12.

I locali e i mobili sono a carico della Provincia.

Per le spese d'ufficio del Segretariato generale e degli Uffici distrettuali è assegnato un fondo secondo la Tabella N. 2, vistata d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

TITOLO II.

Ripartizione e attribuzioni del personale.

Art. 13.

Il personale addetto agli Uffici distrettuali di pubblica sicurezza nella Capitale si divide in tre categorie:

Ufficiali di pubblica sicurezza, personale di Segreteria e personale d'ordine.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si dividono in

a) personale direttivo: Commissari e Vice-Commissari,

b) e di esecuzione: Delegati di P. S.

Il personale di segreteria comprende:

a) quello di concetto: Segretari e Sottosegretari;

b) e quello di ordine.

Gli impiegati di Segreteria seguitano a far parte, nei rispettivi ruoli, dell'Amministrazione centrale e provinciale e vengono destinati in servizio temporaneo alla Prefettura di Roma.

Essi percepiscono il loro stipendio sui capitoli relativi del Bilancio del Ministero dell'Interno.

CAPO I.

Del Gabinetto del Prefetto, del Segretario generale e dell'Ufficio antropometrico.

Art. 14.

Al Gabinetto del Prefetto è addetto un Vice-Commissario.

Art. 15.

Il Segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni, è a capo del Segretariato generale della Prefettura.

Questo Segretariato si compone di quattro Divisioni:

Divisione 1ª Polizia politica, affari riservati, personale;

Divisione 2ª Polizia giudiziaria;

Divisione 3ª Polizia amministrativa;

Divisione 4ª Ragioneria;

di un *Ufficio antropometrico* e del *Gabinetto* del Segretario generale, composto quest'ultimo di un Vice-Commissario e due Ufficiali d'ordine.

Vi sono addetti in totale:

1 Vice-Commissario
6 Segretari
6 Sottosegretari
1 Ragioniere
2 Computisti
14 Ufficiali d'ordine
2 Uscieri
2 Inservienti.

Eccettuati i Vice-Commissari e gli uscieri ed inservienti sopra menzionati, che fanno parte dell'Amministrazione di P. S., per il personale che appartiene all'Amministrazione centrale e provinciale, valgono le norme precedenti circa i ruoli di cui fanno parte e i capitoli su cui percepiscono lo stipendio.

Il Ragioniere di cui sopra verrà aumentato nell'organico generale relativo, a datare dal 1º luglio 1898.

Art. 16.

Il Segretario generale ha funzioni esclusivamente amministrative, e non ha relazioni dirette coll' Autorità giudiziaria.

Sotto la diretta dipendenza del Prefetto sorveglia l'andamento degli Uffici Distrettuali e del servizio di P. S. nella Capitale e nel Circondario di Roma e invigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte di ogni funzionario, impiegato, ufficiale, guardia e agente.

In ogni caso di fatti gravi, mancanze e irregolarità rilevanti, accerta le responsabilità di propria iniziativa, mediante una immediata inchiesta e ne riferisce al Prefetto.

Ha la direzione amministrativa del Corpo delle Guardie di città, corrisponde i premi, dirige la contabilità dei servizi di pubblica sicurezza.

Esercita un'assidua vigilanza sulle camere di sicurezza e sulla pronta traduzione degli arrestati al Deposito centrale. In assenza del Prefetto, fermo rimanendo le attribuzioni del Consigliere delegato, adempie verso quest'ultimo i doveri che spettano al Segretario generale verso il Capo della Provincia.

I due Vice-Commissari addetti uno al Gabinetto del Prefetto e l'altro al Gabinetto del Segretario generale non eseguono servizio di P. S. e disimpegnano soltanto mansioni di ufficio.

Essi sono nominati su designazione speciale del Prefetto.

Art. 17.

Al Segretariato generale è annesso un Ufficio antropometrico, al quale sono addetti un Direttore e un Vice-direttore, entrambi medici, un fotografo, un commesso tecnico, due ufficiali d'ordine ed un usciere, con lo stipendio rispettivamente stabilito secondo l'annessa Tabella N. 3, vistata d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

Il Direttore e il Vice-direttore sono nominati, in seguito a concorso per titoli, con Decreto Reale.

Mediante quest'Ufficio il Segretariato generale fornisce agli Uffici Distrettuali di pubblica sicurezza, ad ogni altra Autorità, e, in casi speciali, ai cittadini, le informazioni che gli vengono richieste.

L'Ufficio antropometrico presta anche servizio presso la Direzione generale delle Carceri. La spesa corrispondente è assegnata ai capitoli relativi amministrati dalla Direzione Generale delle Carceri.

CAPO II.

Dei Commissari Distrettuali e dei Vice-Commissari.

Art. 18.

Alla dipendenza del Prefetto della Provincia il Commissario esercita nel proprio Distretto tutte le attribuzioni spettanti al Sottoprefetto come Autorità politica del Circondario, secondo la legge sulla Pubblica Sicurezza del 30 giugno 1889, N. 6144, e il relativo Regolamento approvato con R. Decreto dell'8 novembre 1889, N. 6517.

Art. 19.

Come Ufficiale di polizia giudiziaria deve mantenersi in continua relazione colle Autorità giudiziarie per comunicare ad esse ogni fatto od indizio relativo all'accertamento dei reati ed allo scoprimento degli autori e dei complici e riceverne le istruzioni.

Art. 20.

Nelle conferenze quotidiane col Comandante della rispettiva compagnia delle Guardie di città, il Commissario riceve tutte le notizie e le informazioni che riguardano l'ordine pubblico e i servizi compiuti dalle Guardie, e prende altresì gli accordi necessari pei servizi ordinari da eseguirsi l'indomani dalle Guardie addette agli isolati e dalle pattuglie, sia da sole, sia sotto la direzione di uno dei funzionari addetti all'Ufficio, come pure pei servizi straordinari che richiedono il concorso delle pattuglie e dei pattuglioni di cui all'art. 67 del Decreto organico del Corpo delle Guardie di città, n. 501, e delle riserve secondo il prescritto dagli articoli 69 e seguenti del predetto Decreto.

Il Commissario però, non potrà mai, in nessun caso, sospendere o variare la disposizione e l'esecuzione dei servizi di piantone, degli isolati e dei posti di guardia.

Art. 21.

Il Commissario corrisponde direttamente con l'Intendente di Finanza e col Verificatore dei pesi e misure, per tutto ciò che concerne l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi di finanza.

Egli non solo deve prestarsi ad ogni richiesta, ma a norma delle leggi e regolamenti particolari per ciascuna materia, deve procedere di propria iniziativa nei casi occorrenti, trasmettendo il processo verbale e gli oggetti caduti in contravvenzione all'Autorità designata dalle leggi e regolamenti speciali, ed informandone a un tempo il Prefetto.

Art. 22.

Nella composizione dei privati dissidi, a richiesta delle parti interessate, il Commissario deve restringersi a chiarire la questione di fatto e i principii di diritto, che ne debbono governare la soluzione, senza imporre il suo giudizio a chi non voglia accettarlo, e adottando in questo caso o una misura conservatoria di soddisfazione di ambe le parti, o un temperamento di equità, che valga a prevenire possibili inconvenienti.

Art. 23.

Quando occorra procedere allo scioglimento di una riunione pubblica, o di un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, spetta al Commissario o, in caso di suo legittimo impedimento, all'Ufficiale di P. S. o all'Ufficiale delle Guardie presenti di fare le formali intimazioni prescritte dalle leggi.

Art. 24.

Alla fine di ogni trimestre il Commissario trasmette al Prefetto un prospetto particolareggiato delle autorizzazioni, licenze e permessi accordati come Autorità locale e circondariale di Pubblica Sicurezza nel proprio Distretto.

Gli trasmette parimenti le statistiche trimestrali degli ammoniti, dei sottoposti alla vigilanza speciale della P. S. e dei coatti, nonchè quelle relative all'assistenza pubblica o privata e alle operazioni importanti di polizia.

Art. 25.

Il Vice-Commissario coadiuva il Commissario nell'esercizio di tutte le sue funzioni, e ne fa le veci nei casi di assenza o d'impedimento.

Art. 26.

Tanto il Commissario, quanto il Vice-Commissario, nel caso di operazioni e servizi di grave importanza, debbono non solo impartire tutte le disposizioni per renderne sicura la riuscita, ma dirigerne personalmente l'esecuzione specialmente quando si tratta di dimostrazioni, assembramenti minacciosi e tumulti, riferendone subito al Prefetto.

Art. 27.

I Commissari nei diversi distretti debbono prestarsi vicendevole aiuto e tenersi in continui rapporti con quelli confinanti.

A tale scopo segnalano ai colleghi nel modo più rapido tutte le notizie che possono interessarli e dovendo operare d'urgenza nel territorio di altro distretto ne danno celere e preventivo avviso al Commissario.

Quando s'incontrano il Commissario distrettuale e il centrale in un servizio di P. S. o di polizia giudiziaria, quest'ultimo ne assume la direzione e il primo ha dovere di prestargli assistenza.

CAPO III.

Dei Delegati.

Art. 28.

I Delegati sono Ufficiali d'informazione e di esecuzione, e ad un tempo Ufficiali di polizia giudiziaria.

Sotto la direzione del Commissario, esercitano un'assidua vigilanza sugli oziosi e vagabondi, sulle persone sospette e diffamate, sugli ammoniti, sui condannati alla sorveglianza speciale della P. S., sui prosciolti dal domicilio coatto, ed in genere su tutte le classi pericolose alla Società.

Sorvegliano con egual cura gli esercizi pubblici, ed in ispecie quelli ove convengono persone pregiudicate o sospette.

Vigilano l'esercizio dei mestieri girovaghi, e delle industrie di rivendere cose preziose od usate, di affittar camere, e di tenere locande.

Vegliano all'osservanza della legge e regolamenti sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, sul lotto governativo, sulle tombole e lotterie pubbliche e sulle tipografie ed arti affini.

Impediscono l'improba mendicità, e qualsiasi questua o colletta non permessa dalla legge di pubblica sicurezza.

Attendono all'osservanza dei regolamenti sulla prostituzione. Infine niun fatto, che possa interessare l'ordine e la pace pubblica, o che possa accennare ad un reato, deve sfuggire all'attenzione dei Delegati.

Spetta particolarmente ai Delegati di raccogliere tutti gli elementi delle denunzie per l'ammonizione, e per le contravvenzioni all'ammonizione; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni e dei delitti previsti dal Codice penale, dalla legge di Pubblica Sicurezza e da altre leggi dello Stato.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai Commissari, Vice-Commissari e Delegati.

Art. 29.

Tanto i Commissari, quanto i funzionari dipendenti, dovranno trovarsi sempre in grado di fare uso della sciarpa tricolore, ai sensi dell'articolo 39 della legge del 21 dicembre 1890, n. 7321, allegato *B*, non solo nelle occasioni, in cui per l'esercizio delle loro funzioni debbano presentarsi al pubblico, ma anche quando debbano procedere a qualche atto del loro ministero fuori di ufficio.

Art. 30.

Il Commissario deve abitare nel perimetro giurisdizionale del proprio Ufficio. Il Vice-Commissario e i Delegati sono preposti ciascuno in modo particolare alla vigilanza nel territorio del Distretto (*circolo*) in cui fa servizio una delle brigate della Compagnia di Guardie di città e debbono abitare nel territorio di detto circolo.

Art. 31.

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge del 21 di dicembre 1890, N. 7321, sulle punizioni disciplinari degli Ufficiali di P. S., valgono anche per quelli che prestano servizio nella città di Roma.

Il Consiglio di disciplina, stabilito dall'art. 10 della predetta legge, è composto per detti funzionari del Sottosegretario di Stato all'Interno, che lo presiede, del Direttore generale di P. S., del Prefetto di Roma e di due Direttori capi di divisione del Ministero dell'Interno.

CAPO V.

Del personale di segreteria.

Art. 32.

I Segretari e Sottosegretari del Segretariato generale e degli Uffici distrettuali sono scelti nell'Amministrazione centrale e provinciale, preferibilmente fra coloro che ne fanno domanda.

Similmente dicasi dei Computisti di cui all'articolo 15.

Art. 33.

Essi dirigono, eseguono e fanno eseguire tutto il lavoro di ufficio, tengono la corrispondenza, rispondono della regolare tenuta dei registri e delle rubriche, nonchè del rilascio di tutti gli atti, documenti e licenze di competenza dell'Ufficio distrettuale.

Art. 34.

Gli Ufficiali d'ordine verranno prescelti fra gl'impiegati straordinari delle diverse Amministrazioni dello Stato e gli Agenti ausiliari che non abbiano, sia gli uni che gli altri, superato l'età di anni 45, purchè

abbiano prestato lodevole e non interrotto servizio da più di cinque anni e dimostrino, mediante un esperimento, di possedere le necessarie cognizioni.

Potranno anche essere scelti fra i cittadini che:

a) non abbiano superato l'età di 45 anni;

b) appartengano a famiglia dabbene e stimata;

c) e posseggano una discreta cultura, da constatarsi mediante esperimento.

A parità di condizioni sono preferiti gl'individui che appartengano a famiglia romana o della provincia di Roma, o domiciliata nella Capitale.

Art. 35.

Gli Ufficiali d'ordine attendono all'archivio, alla tenuta del protocollo o altri registri, nonchè alla copiatura dei processi verbali, denunzie, statistiche e carteggio di ufficio.

CAPO VI.

Del personale di basso servizio.

Art. 36.

Gli uscieri e gli inservienti, nel numero attualmente stabilito per le Questure e le Sezioni di P. S. di Roma, sono adibiti agli Uffici istituiti dal presente Decreto.

Ad essi spetta la custodia dei locali e mobili dell'Ufficio e la consegna degli atti e della corrispondenza ufficiale alle pubbliche Amministrazioni ed ai privati.

Art. 37.

Per le nomine da farsi in avvenire e che saranno devolute al Prefetto, gli uscieri e gli inservienti pei bassi servizi saranno scelti preferibilmente fra gli individui di famiglia romana, maggiori di età, di buona condotta e di robusta costituzione fisica, provenienti dai militari congedati dopo compiuti gli obblighi di leva.

Essi dovranno saper leggere e scrivere correttamente e non aver superato i 50 anni di età.

Art. 38.

Le mancanze o la negligenza nel servizio, e la cattiva condotta degli uscieri e degli inservienti, sono punite dal Prefetto, con la sospensione della paga da 1 a 15 giorni.

In caso di recidiva grave e di abituale cattiva condotta vengono puniti dal Prefetto, sentito il manchevole, col licenziamento.

CAPO VII.

Degli agenti in borghese.

Art. 39.

Gli agenti in borghese dipendono dal Prefetto, e per esso dai Commissari, che ne dirigono le brigate. Conservano, però, la dipendenza disciplinare dall'Ispettore Comandante e fanno parte del Corpo delle Guardie di città.

Questi Commissari hanno il loro ufficio presso la Prefettura (Segretariato generale), alla quale si rivolgono i Distretti quando debbono richiedere qualche notizia, o hanno bisogno di agenti in borghese per investigazioni speciali.

Art. 40.

Quattro agenti in borghese sono addetti normalmente, per turno giornaliero, presso ciascuno Ufficio Distrettuale, destinandosi per tale servizio, sempre che sia possibile, gli stessi agenti ai medesimi Uffici.

Art. 41.

I Commissari, i Vice-Commissari e i Delegati destinati alla direzione delle brigate degli agenti in borghese debbono vegliare permanentemente sui dipendenti, guidarli e sorvegliarli senza tregua, esercitando per mezzo di essi una continua ed efficace vigilanza sugli individui pericolosi.

I Delegati addetti a queste brigate, insieme ai Delegati dei Distretti, ogni notte, a turno, dirigono i pattuglioni di agenti in borghese e in divisa.

I Commissari e Vice-Commissari, a turno, rimangono ogni sera in ufficio, fino a notte inoltrata, per constatare i servizi eseguiti dai detti pattuglioni e provvedere in conseguenza.

Essi hanno una speciale indennità per compensarne l'eccezionale lavoro.

CAPO VIII.

Degli agenti speciali.

Art. 42.

È in facoltà del Prefetto della provincia di Roma di rilasciare, all'occorrenza, il certificato di *agente speciale* a quelle persone, sia della città sia dimoranti nella Capitale, che, per riconosciuta onestà e rettitudine, ispirino piena fiducia, e siano in grado di fornire utili e sicure informazioni alle Autorità, o ai privati che ne facessero richiesta.

Art. 43.

Questi agenti speciali vengono ricompensati a servizio compiuto, con norme da stabilirsi.

Art. 44.

Quando occorra, alcuni di essi vengono adibiti agli Uffici Distrettuali, e gli altri rimangono a disposizione del Prefetto.

Art. 45.

Il certificato di *agente speciale* vien ritirato a richiesta dell'agente stesso, o quando la sua condotta o la sua capacità non risultino soddisfacenti.

CAPO IX.

Delle Camere di sicurezza.

Art. 46.

Presso ogni distretto sono stabilite almeno tre camere di sicurezza, distinte per uomini, donne e giovanetti, per custodirvi momentaneamente gli arrestati.

Si stabiliranno altresì delle camere di sicurezza presso i posti di guardia.

I Comandanti di compagnia coi loro ufficiali, i Commissari e Vice Commissari esercitano un'assidua vigilanza sulle Camere di Sicurezza.

Art. 47.

Due volte al giorno le vetture cellulari fanno il giro dei posti di guardie, e trasportano gli arrestati al Deposito Centrale, dipendente dalla Direzione Generale delle Carceri.

Art. 48.

Al Deposito centrale gli arrestati sono sottoposti alle misure antropometriche, e per ciascuno di essi viene compilata la scheda anagrafica, ed eseguita la fotografia.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 49.

Tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto sono abrogate.

Art. 50.

Tutti i funzionari trasferiti negli Uffici di P. S. della Capitale con diritto alle indennità portate dalla tabella annessa, N. 1, cessano, all'atto del trasferimento, di percepire l'indennità di residenza in Roma che già godessero.

Art. 51.

Tutti i funzionari contemplati nel presente decreto hanno obbligo precipuo di conservare il più assoluto segreto su tutto quanto si riferisce alle loro mansioni.

La trasgressione a questo dovere importerà il trasferimento in provincia, su proposta del Prefetto, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio.

Art. 52.

I funzionari predetti non hanno diritto ad alcuna gratificazione. Essi sono compensati con adeguate indennità.

Art. 53.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno essere destinati a reggere l'ufficio di Commissario anche coloro che, non avendo il grado d'Ispettore di P. S., ne esercitino però, da almeno due anni le funzioni con lode, siano, dopo superati gli esami, fra i primi promovibili e posseggano in sommo grado i requisiti indicati alla lettera *a* dell'art. 7.

Art. 54.

Transitoriamente e fino a quando in bilancio non siano stanziati nuovi fondi, il posto di Ragioniere, di cui all'articolo 15, aggiunto alla pianta organica generale verrà occupato da un impiegato preso da altro Ufficio dipendente dal Ministero dell' Interno.

Similmente tutti i posti di Ufficiale d'ordine verranno coperti, a cura della Direzione Generale di P. S., da Delegati non idonei al servizio attivo o da Guardie ausiliarie.

Questo personale, pel solo fatto di tale assegnazione, entrerà nella categoria d'ordine di cui all'art. 13 del presente Decreto, e non potrà mai essere adibito a funzioni o servizi di pubblica sicurezza.

Art. 55.

Salva la disposizione dell'articolo precedente, il numero dei funzionari di P. S., per ciascun grado, che prestano attualmente servizio in Roma, e che all'attuazione del presente Decreto risulterà in eccedenza del numero stabilito dall'organico relativo, sarà corrispondentemente diminuito nel ruolo generale dei funzionari di P. S. di tutto il Regno. Transitoriamente i funzionari eccedenti verranno trasferiti in provincia a coprire i posti vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ

Visto, *Il Guardasigilli:* E. GIANTURCO.

TABELLA N. 1.

Indennità personali di carica e di servizio.

GRADO	Numero per ciascun grado	Indennità annua di carica	Indennità annua speciale di servizio	Totale
Segretario generale	1	4,000		4,000
Commissari	12	1,500		18,000
» (per le brigate in borghese)	3	1,500	1000	7,500
Vice-Commissari	14	800		11,200
» (per le brigate in borghese)	3	800	400	3,600
Delegati	29	800		23,200
» (per le brigate in borghese)	3	800	400	3,600
Segretari e Sottosegretari	12	800		9,600
		Totale	. . . L.	80,700

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
RUDINÌ.

Tabella N. 2. **Spese di Ufficio.**

UFFICIO	Indennità	Totali
Al Prefetto pel Segretariato generale e pel Comando del Corpo delle Guardie in aggiunta alla attuale indennità	8,000	8,000
Ai dodici Commissari Distrettuali . .	900	10,800
All'Ufficio antropometrico	5,000	5,000
Totale . . . . . L.		23,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
RUDINÌ.

Tabella N. 3. **Ufficio antropometrico.**

GRADO	Numero	Stipendio	Totale
Direttore	1	4,000	4,000
Vice-direttore	1	2,500	2,500
Commesso tecnico	1	2,000	2,000
Fotografo	1	2,000	2,000
		Totale . . . L.	10,500

I suddetti stipendi sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte.

NB. — La spesa indicata dalla presente tabella è a carico del capitolo 78 (Carceri) del Bilancio dell'Interno e dei corrispondenti capitoli nei bilanci degli anni successivi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
RUDINÌ.

Il Numero **501** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª), sugli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 285, con cui viene modificata la precedente, dando facoltà al Governo del Re di stabilire la pianta organica delle Guardie di città di Roma e di reclutarne gli Ufficiali e le Guardie senza i vincoli dell'anzidetta legge 21 dicembre 1890;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente Regolamento per il Corpo delle Guardie di città della Capitale del Regno.

TITOLO I.

Ordinamento

Art. 1.

Il Corpo delle Guardie di città di Roma esercita le sue funzioni entro la cinta daziaria della Capitale, ma può essere, per necessità di servizio, in circostanze eccezionali, impiegato ovunque.

Art. 2.

Esso si compone di 14 compagnie ed è agli ordini di un Ispettore Comandante.

La forza complessiva delle Guardie di città di Roma è di:

32 Ufficiali
1553 Graduati e guardie, compresi i trombettieri.

Ne fanno parte, inoltre, tre brigate di agenti in borghese, 220 uomini complessivamente, che saranno istituite colle norme date in appresso.

La tabella graduale numerica, allegato n. 1, vistata d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, indica la forza del Corpo, gli stipendi, le paghe e le indennità.

Art. 3.

Al comando di ciascuna compagnia è destinato un Comandante, coadiuvato da un Ufficiale subalterno.

La forza di ciascuna compagnia è normalmente di:

2 Marescialli
4 Brigadieri
8 Sottobrigadieri
95 Guardie scelte e guardie
1 Guardia trombettiere.

Art. 4.

Sono addetti al Comando del Corpo:

1 Comandante di compagnia
2 Ufficiali subalterni

3 Marescialli
4 Brigadieri
6 Sottobrigadieri.

Vi sono addetti altresì:
3 Medici
1 Scrivano Capo
3 Scrivani.

Art. 5.

A misura delle ulteriori assegnazioni in bilancio, l'organico stabilito dal presente decreto sarà progressivamente ampliato, in modo che la forza di ciascuna compagnia sia portata a 140 uomini e quella dell'intero Corpo raggiunga il numero di 2000 graduati e guardie.

Si provvederà analogamente ad aumentare un altro comandante di compagnia e i necessari graduati al Comando del Corpo e un ufficiale subalterno in ciascuna compagnia.

Art. 6.

Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio, sotto la dipendenza del Prefetto di Roma, dagli ufficiali e graduati del Corpo.

Il Prefetto, sia personalmente, sia a mezzo del Segretario generale invigila l'andamento del Corpo delle Guardie di città e compie ispezioni e verifiche periodiche e improvvise.

Quando nella esecuzione del servizio intervenga un ufficiale di P. S., questi ne assumerà la direzione e darà le disposizioni necessarie all'ufficiale o graduato del Corpo più elevato in grado presente.

Art. 7.

La Scuola per le Guardie di città esistente in Roma è mantenuta e viene destinata a preparare, a un tempo, gli Agenti per la Capitale e quelli delle altre provincie del Regno.

Il personale attuale della Scuola rimarrà in servizio alla medesima qualora abbia i requisiti necessari per far parte del Corpo delle Guardie di Roma e verrà computato in quello indicato all'art. 4.

Tale personale comprenderà:
1 Comandante di compagnia, direttore
1 Ufficiale subalterno
2 Marescialli
2 Brigadieri
4 Sottobrigadieri.

L'Ispettore Comandante avrà l'alta direzione della Scuola.

TITOLO II.

Reclutamento, promozioni e collocamenti a riposo.

Nomine e promozioni degli ufficiali.

Art. 8.

L'Ispettore Comandante, i Comandanti e gli Ufficiali subalterni di compagnia vengono nominati con decreto reale su proposta del Ministro dell'Interno.

Art. 9.

L'Ispettore Comandante deve essere un ex ufficiale effettivo dell'Esercito, preferibilmente dei Carabinieri Reali, che, alle qualità e all'esperienza militare unisca pronta intelligenza, larga coltura, tatto, distinzione di modi, conoscenza perfetta della città di Roma, pieno vigore fisico.

Il Ministro dell'Interno, ove occorra, ha, però, facoltà di proporre temporaneamente per tale carica, d'accordo col Ministro della Guerra, un ufficiale superiore dei carabinieri reali in servizio.

Art. 10.

I comandanti di compagnia e gli ufficiali subalterni sono tratti con criteri analoghi:

a) dagli ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito che in tale grado hanno prestato effettivo servizio almeno cinque anni;

b) dai funzionari di pubblica sicurezza che non abbiano superato l'età di 45 anni, i quali ne facciano domanda e abbiano servito nell'Esercito come ufficiali ovvero comandato con lode compagnie di guardie di città, o che si trovano a far parte del personale direttivo della scuola allievi guardie di città.

Gli uni e gli altri dovranno avere la statura minima di m. 1.68, essere robusti, vigorosi e risultare pienamente idonei alla visita medica. Dovranno eziandio subire un esperimento d'idoneità, eccetto gli ufficiali provenienti dall'Arma dei Carabinieri e i delegati che hanno servito nell'Esercito come ufficiali effettivi.

Il limite di età stabilito pei funzionari di pubblica sicurezza potrà essere superato soltanto per coloro che già si trovano al comando di compagnie di guardie di città e che vi si siano distinti in modo speciale. Per costoro, ove posseggano distinte e spiccate qualità morali, si potrà prescindere dalla statura.

Ove manchino aspiranti idonei della categoria *a*, potranno ammettersi come ufficiali subalterni quelli di complemento, nel solo caso che abbiano percorso la carriera come sottufficiali prestando non meno di cinque anni di effettivo servizio militare e che, come ufficiali di complemento, siano rimasti sotto le armi almeno sei mesi, ovvero se, provenendo dai volontari di un anno, abbiano servito almeno dodici mesi come ufficiali.

A parità di requisiti sono preferiti gli aspiranti di famiglia romana e di statura più vantaggiosa.

Art. 11.

Nell'assegnare i gradi di Comandante di compagnia e Ufficiale subalterno si terrà la norma seguente:

Verranno nominati Comandanti di compagnia gli ufficiali dell'Esercito col grado di Capitano, i Tenenti dei Carabinieri che abbiano servito nell'Arma con tale grado almeno 5 anni, e i Delegati di P. S. di 1ª classe, che si trovino nelle condizioni volute dal presente Decreto.

Verranno nominati Ufficiali subalterni i Tenenti dei Carabinieri che abbiano servito meno di 5 anni in

tale grado nell'Arma e i Tenenti delle altre armi insieme ai Delegati delle ultime tre classi, che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo 10.

La classificazione di anzianità in ciascun grado viene stabilita in base agli anni di servizio già prestati come Ufficiale o Delegato e all'ultimo stipendio goduto.

Art. 12.

Alle future vacanze nel grado di ufficiale subalterno di compagnia si provvederà per un quarto coi marescialli più distinti del Corpo che superino un esame di concorso.

Art. 13.

Dopo che il Corpo delle guardie di città avrà cominciato a funzionare, la nomina a comandante di compagnia verrà fatta, in massima, promovendo gli ufficiali subalterni per anzianità, previo un esame.

La nomina a Ispettore Comandante sarà, però, sempre di libera scelta.

Le nomine degli ufficiali vengono proposte dall'Ispettore Comandante, sentito il parere della Commissione di arruolamento di cui all'art. 25.

Art. 14.

Le norme per gli esami di cui agli articoli precedenti, 12 e 13, saranno stabilite dal Ministro dell'Interno.

Art. 15.

I medici vengono nominati per concorso per titoli fra coloro che servirono in tale qualità nell'Esercito o nell'Armata almeno tre anni o, in difetto, fra gli ufficiali medici di complemento usciti dalla Scuola di Sanità militare.

Coloro fra quelli che già prestano tale servizio alla Questura di Roma potranno continuare nel Corpo se posseggono gli anzidetti requisiti.

A parità di titoli verranno preferiti i medici di famiglia romana.

La nomina sarà fatta, su proposta del Ministro, con Decreto Reale.

Art. 16.

Lo Scrivano Capo e gli Scrivani vengono scelti, su proposta della Commissione predetta, fra i cittadini che posseggano i seguenti requisiti:

a) Età non superiore a 45 anni;

b) Appartengano a famiglia dabbene e stimata;

c) Posseggano la licenza tecnica o ginnasiale e dimostrino di possedere la coltura necsesaria mediante apposito esperimento.

A parità vengono prescelti coloro che appartengono a famiglia romana, che sono muniti di licenza d'istituto tecnico o di liceo e che conoscono bene una lingua straniera.

Reclutamento dei graduati e delle guardie.

Art. 17.

I graduati e le guardie di città sono nominate con decreto del Prefetto, su proposta dell'Ispettore Comandante, in seguito a parere favorevole della Commissione di arruolamento di cui all'art. 25, e si reclutano:

a) col rispettivo loro grado, dai graduati e dalle guardie di città in servizio o in congedo, scelte con una severissima selezione fra gli agenti di ottima condotta pubblica e privata, che non abbiano riportato alcuna punizione di arresti nè dato luogo a reclami, che si distinguano per buoni servizi e abbiano la statura minima di m. 1.68. Coloro che provengono dal congedo non potranno essere ammessi se abbiano oltrepassato il limite d'età di 45 anni;

b) dai Sott'ufficiali dei Carabinieri Reali e delle altre armi combattenti o della Regia Marina sia in attività di servizio, all'atto del congedamento o alla fine della ferma, sia che si trovino in congedo illimitato, purchè non abbiano superato i 42 anni, abbiano la statura minima di m. 1,68, robusta costituzione fisica e attitudine intellettuale e morale ben constatate;

c) dai Carabinieri e dai caporali e soldati delle altre armi combattenti sia in attività di servizio all'atto che siano congedati per fine della loro ferma ordinaria, sia che si trovino in congedo illimitato, purchè non abbiano oltrepassati 35 anni e posseggano eguali requisiti fisici ed eguale idoneità intellettuale e morale.

Tanto gli uni che gli altri non potranno venire ammessi, se dai rispettivi fogli matricolari risulti che abbiano subito durante il servizio militare, gravi o frequenti punizioni. Per quanto riguarda gli aspiranti che si trovino in congedo illimitato, verranno preferiti coloro che da minor tempo lasciarono il servizio effettivo sotto le armi;

d) dagli allievi guardie della Scuola esistente in Roma, messi a disposizione del Ministero dell'Interno, purchè abbiano i requisiti voluti dai precedenti capoversi;

e) dai cittadini che abbiano compiuto i 25 anni di età e non oltrepassati i 35 e che, pur non avendo prestato servizio militare, per ottime qualità morali, spiccata attitudine al servizio, robusta costituzione fisica ed alta statura, diano affidamento di riuscire buoni agenti.

Art. 18.

La classificazione di anzianità dei graduati, guardie scelte e guardie è fatta nel seguente modo:

I graduati già appartenenti al Corpo e i Sott'ufficiali dei Carabinieri vengono iscritti secondo gli anni di servizio nel grado o nel caso di parità secondo l'anzianità del grado precedente o dell'arruolamento.

Tutti gli altri provenienti dall'Esercito prendono posto nei gradi rispettivi in testa se ex Sott'ufficiali in coda se Carabinieri, caporali o soldati.

Art. 19.

Gli aspiranti al Corpo delle guardie di città di Roma

debbono sapere scrivere correntemente sotto dettatura e non aver subito alcuna condanna penale.

Art. 20.

Tutti gli aspiranti al Corpo possono essere già ammogliati.

Però tanto costoro come coloro che, dopo entrati nel Corpo, desiderino contrarre matrimonio dovranno far constare effettivamente;

a) o il possesso di una rendita non inferiore a lire 300 nette, costituita in una cartella nominativa sul Gran Libro del Debito Pubblico, vincolata a favore dei coniugi e dei figli nati o nascituri;

b) o l'esercizio, da parte della sposa, di una professione, arte o mestiere che le permetta di contribuire efficacemente al mantenimento della famiglia.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio, come il nulla osta all'ammissione degli ammogliati, saranno dati dal Prefetto in seguito a motivato parere favorevole dell'Ispettore Comandante sulla domanda dell'aspirante o del graduato o guardia.

Art. 21.

Il graduato o la guardia che senza permesso o dopo negata l'autorizzazione contrarrà matrimonio, anche col solo vincolo religioso, è punito con la espulsione.

Art. 22.

I sottufficiali dei carabinieri reali vengono ammessi nel Corpo col loro grado.

I carabinieri reali come guardie scelte.

I sergenti e i furieri che hanno soltanto cinque anni di servizio militare o meno, vengono ammessi come guardie scelte; se hanno più di cinque anni di servizio, come sottobrigadieri.

I furieri maggiori vengono ammessi come sottobrigadieri e possono ottenere dopo due anni di lodevole ed effettivo servizio il grado di brigadiere.

I carabinieri reali, i sergenti e i furieri che non hanno servito nell'esercito oltre cinque anni, dopo di avere prestato nel Corpo due anni di effettivo e lodevole servizio, possono essere nominati sottobrigadieri.

I caporali e soldati delle altre armi combattenti vengono ammessi come guardie e, dopo un anno di lodevole ed effettivo servizio, vengono nominati guardie scelte.

Le guardie di città già in servizio, i provenienti dagli allievi e quelli provenienti dalla categoria e dell'art. 17, vengono nominati guardie scelte dopo tre anni di effettivo e lodevole servizio.

Queste nomine hanno luogo nei limiti dell'organico.

Art. 23.

Meno i provenienti dal Corpo delle guardie di città del Regno o dall'Arma dei carabinieri, i quali riceveranno l'occorrente istruzione speciale in un periodo di pochi giorni secondo le norme che verranno date dall'Ispettore Comandante, tutti coloro che vengono ammessi nel Corpo delle guardie di città di Roma, come provenienti dall'Esercito o dalla Marina, qualunque sia il loro grado, compiono un tirocinio di due mesi alla Scuola speciale allievi.

Coloro che vengono tratti dall'elemento borghese compiono alla Scuola un tirocinio di mesi quattro.

Art. 24.

Tutti coloro che debbono compiere un tirocinio alla Scuola, pel periodo di tempo stabilito dall'articolo precedente, contraggono, con atto da loro firmato, un obbligo di servizio, rispettivamente per mesi due e mesi quattro, e qualora al termine del tirocinio non vengano giudicati idonei, o durante il medesimo tengano cattiva condotta, sono licenziati.

Durante il tirocinio, costoro, qualunque sia il loro grado e la loro provenienza, ricevono due terzi della paga di guardia semplice.

La nomina ai rispettivi gradi è fatta dal Prefetto, su proposta dell'Ispettore Comandante, all'atto in cui escono dalla Scuola.

Ammissione nel Corpo — Nomine e ferme.

Art. 25.

È istituita presso il Corpo delle guardie una Commissione permanente di reclutamento e di promozione. Essa è composta:

a) dell'Ispettore Comandante, Presidente;

b) di tre Commissari distrettuali;

c) di tre Comandanti di compagnia;

designati gli uni e gli altri dal Prefetto per ordine di anzianità.

Uno dei Comandanti di compagnia, designato dall'Ispettore comandante, funziona da segretario.

La Commissione è assistita da un medico del Corpo, a turno.

Essa delibera a maggioranza, coll'intervento almeno di cinque membri.

Art. 26.

La Commissione dovrà esaminare con cura scrupolosa non soltanto le attitudini, il vigore fisico dell'aspirante, i rapporti informativi compilati dall'ufficiale dei carabinieri e dal funzionario di pubblica sicurezza residente nel circondario di nascita e di abituale dimora dell'aspirante, e gli altri documenti personali ma dovrà, anche, estendere le proprie indagini alla famiglia del medesimo per assicurarsi che sia dabbene.

Art. 27.

Essa dovrà, inoltre, interrogare ampiamente il candidato, riconoscerne il grado d'istruzione e di educazione, l'indole e i sentimenti e dovrà assicurarsi, con un breve esperimento, che coloro i quali non provengono dai graduati del Corpo e dai sottufficiali dell'Esercito, sappiano leggere e scrivere correntemente sotto dettatura.

Art. 28.

A parità di requisiti intellettuali e morali si sceglieranno i più robusti, i più alti e i più prestanti.

A parità di questi requisiti, avranno la preferenza successivamente coloro che appartengono a famiglia

romana o della provincia o quelli che hanno la famiglia residente nella Capitale.

Art. 29.

Tutti gli aspiranti, compresi quelli che appartengono all'Arma dei carabinieri reali, dovranno presentarsi alla visita della Commissione.

Art. 30.

Le guardie contraggono una ferma di anni cinque, rinnovabile ad ogni scadenza sul parere favorevole del comandante del Corpo.

Coloro che vengono ammessi come sottobrigadieri, brigadieri e marescialli, o sono promossi a tali gradi, contraggono una ferma di anni tre, rinnovabile ad ogni scadenza su analogo parere favorevole del comandante.

Coloro che chiedono la rafferma debbono subire una visita medica e risultare idonei.

Art. 31.

Tutti coloro che entrano nel Corpo prestano giuramento:

a) l'Ispettore Comandante innanzi al Prefetto;

b) gli altri ufficiali, i graduati e le guardie innanzi al Comandante del Corpo.

Militari già pensionati.

Art. 32.

I sottufficiali dei carabinieri già pensionati, che venissero ammessi nel Corpo, conservano la pensione, percependo la differenza per raggiungere il cumulo di lire 2000 consentito dalla legge.

Tale ammissione verrà fatta in via eccezionale, e quando concorrano speciali requisiti, pel solo grado di maresciallo.

Promozioni.

Art. 33.

Salvo le norme stabilite per l'ammissione dei militari, la promozione a guardia scelta ha luogo per anzianità dopo almeno tre anni di servizio, o in qualunque tempo se concorrano benemerenze straordinarie.

Art. 34.

Per essere promossi sottobrigadieri occorrono almeno tre anni di lodevole ed effettivo servizio come guardia scelta e aver frequentato un corso d'istruzione alla Scuola speciale allievi, superando poi l'esame finale da stabilirsi dal Ministro dell'Interno.

Ove il numero dei candidati superi quello dei posti vacanti la promozione viene accordata ai primi classificati, rimanendo gli altri iscritti sulle liste di avanzamento per ottenere la promozione a turno di anzianità.

Art. 35.

Per essere promosso brigadiere occorrono tre anni di lodevole ed effettivo servizio come sottobrigadiere.

Tale promozione, salvo il caso di benemerenze straordinarie, ha luogo per anzianità

Art. 36.

Per essere promosso maresciallo occorre aver servito lodevolmente un anno come brigadiere e superare un esame scritto e orale.

L'esame scritto consisterà nello svolgere un tema riguardante la polizia giudiziaria o amministrativa e nel risolvere un problema di aritmetica sulle quattro operazioni.

L'esame orale si aggirerà intorno allo Statuto fondamentale del Regno, al codice penale e codice di procedura penale, legge e regolamento di pubblica sicurezza, regolamento di polizia municipale, decreto organico e regolamento del Corpo delle guardie.

La promozione a maresciallo può anche aver luogo a scelta in caso di benemerenze eccezionali.

Art. 37.

Per aspirare alle promozioni di cui agli articoli precedenti occorre la dichiarazione di idoneità sul foglio delle note caratteristiche, conforme al modello annesso al Decreto ministeriale di istruzione e di servizio, che sarà pubblicato in dipendenza del presente Regolamento. Detto modello sarà compilato dal Comandante di compagnia, inteso l'Ufficiale subalterno, e approvato dall'Ispettore Comandante.

Art. 38.

Le benemerenze straordinarie che dànno luogo a promozioni a scelta sono:

a) le azioni di segnalato valore compiute con imminente pericolo della vita;

b) l'esecuzione di operazioni di servizio di eccezionale o straordinaria importanza che abbiano richiesto o singolare attitudine nelle investigazioni di polizia giudiziaria o segnalata prova di avvedutezza e di sangue freddo.

In questi casi speciali sarà sempre indispensabile avere serbato regolare o lodevole condotta in servizio e fuori.

Art. 39.

Gli esami vengono dati innanzi alla Commissione permanente di reclutamento e di promozione.

Tutte le promozioni da guardia scelta in poi sono fatte dal Prefetto a proposta dell'Ispettore Comandante.

Tali proposte vengono fatte sotto forma di elenco, se si tratta di promozioni ordinarie, e mediante rapporto scritto e motivato se si tratta di promozione a scelta. Quando l'Ispettore Comandante creda non meritevole della promozione ordinaria un agente, deve esporne le ragioni con speciale rapporto scritto al Prefetto e attenderne le decisioni.

Stipendi, paghe, equipaggiamento, armamento. Servizio medico.

Art. 40.

Gli stipendi e le paghe sono stabilite dalla tabella an-

nessa (allegato n. 1) e vengono corrisposte l'ultimo giorno di ciascun mese:

a) all'Ispettore Comandante e a tutte le persone addette al Comando del Corpo, dalla Prefettura;

b) agli Ufficiali, graduati e guardie dal rispettivo Comandante di compagnia, che riceve all'uopo i fondi dalla Prefettura.

Art. 41.

Gli stipendi e le paghe sono insequestrabili. Possono andare soggetti a ritenuta per alimenti dovuti per legge e per debiti verso lo Stato, nella misura stabilita dalle leggi 17 giugno 1864, n. 1807 e 27 giugno 1850, n. 1049; per punizione; per debito di massa vestiario; per deterioramento di armi; per la mensa e il servizio dei conviventi in caserma, la quale ultima ritenuta è stabilita in lire 1.20 al giorno.

Sono insequestrabili altresì le pensioni a termini delle leggi indicate.

Art. 42.

Ogni graduato o guardia rilascia giornalmente lire 0.20 per l'uniforme.

La biancheria, la calzatura, gli abiti borghesi sono a carico dei singoli individui.

All'atto della nomina, però, ogni graduato o guardia rilascia mensilmente lire 15, pel pagamento dell'uniforme, fino a pagamento compiuto.

Art. 43.

L'allegato n. 3, vistato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, indica la durata degli oggetti di uniforme.

Qualunque alterazione all'uniforme regolamentare sarà severamente punita.

Gli oggetti alterati saranno ritirati dal comandante la compagnia e distrutti, sostituendoli immediatamente con altri nuovi.

I colpevoli di alterazione all'uniforme o d'incuria nel conservarla verranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria di lire 0.30 al giorno fino al saldo del debito eccedente.

Art. 44.

Tutte le armi e i bastoni, quando non sono portati in servizio, vengono conservati a cura dei comandanti di compagnia nelle caserme e, in difetto, nei posti di guardia.

Art. 45.

Il servizio medico è gratuito. Gli agenti conviventi in caserma saranno inviati all'ospedale militare quando la malattia superi i cinque giorni o si tratti di caso grave.

Onorificenze, premi e proventi eventuali.

Art. 46.

Fermi restando gli articoli 27, 29, 30, 31, 32, 33, del Regolamento generale per il Corpo delle guardie di città, approvato con R. Decreto 14 agosto 1892 circa il conferimento di onorificenze, premi e proventi eventuali, i graduati e le guardie della città di Roma hanno diritto inoltre ai seguenti premi:

1° lire 20 per l'arresto in flagranza di un individuo che abbia commesso o tentato di commettere un omicidio, una rapina, una estorsione, un ricatto, un incendio, un furto qualificato;

2° lire 10 per l'arresto in flagranza di un individuo che abbia commesso o tentato di commettere un furto aggravato, una truffa o che abbia inferto lesioni per le quali si procede d'ufficio;

3° lire 5 per l'arresto in flagranza di un individuo che abbia commesso o tentato di commettere un furto semplice o che abbia ricettato oggetti rubati.

Art. 47.

Tali premi sono accordati e pagati dopo constatato che l'arresto avvenne per iniziativa dell'agente, e quando i fatti che lo motivarono siano stati debitamente accertati e l'Autorità giudiziaria abbia legittimato l'arresto.

Art. 48.

Sono proventi eventuali:

1° le prede di contrabbando;

2° le somme provenienti dalle contravvenzioni alla legge sulle privative;

3° le somme provenienti dai servizi contemplati dall'art. 31 del precitato Regolamento generale.

Queste somme sono ripartite per un terzo ai graduati e guardie che eseguirono il servizio e per 2/3 costituiscono un fondo di soccorso per ciascuna compagnia che sarà impiegato in sussidi agli agenti i quali, per malattia o sciagure domestiche, abbisognassero di un aiuto.

Art. 49.

Tutte le altre somme sono pagate per intero agli individui che eseguirono un'operazione.

Collocamento a riposo e pensioni.

Art. 50.

Gli ufficiali del Corpo che avranno raggiunto l'età di 60 anni e compiuto 25 anni di servizio possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Gli ufficiali saranno collocati a riposo con decreto reale e i graduati e le guardie con decreto del Prefetto.

Art. 51.

Gli ufficiali, i graduati e le guardie che si trovano a servizio dello Stato hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire annuo assegno di pensione secondo le regole fissate dalla legge 21 dicembre 1890 e dal regolamento del Corpo delle guardie di città predetto, riassunte nel presente articolo e negli articoli 52 e 53 e seguenti, e cioè:

a) quando hanno compiuto 25 anni di servizio;

b) quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti per infermità o per altre cause inabili a continuarlo, o ne fossero dispensati o licenziati d'ufficio, purchè il licenziamento non sia avvenuto per deli-

berazione del Consiglio o della Commissione di disciplina.

Nel calcolare il diritto a pensione si aggiungono agli anni passati nel Corpo quelli trascorsi precedentemente in servizio militare o civile dello Stato.

Art. 52.

Gli ufficiali, i graduati e le guardie di città che si trovano in servizio dello Stato liquideranno la pensione di riposo in ragione di un quarto dello stipendio o della paga dopo 15 anni di servizio.

Se la dispensa o il licenziamento avverranno dopo compiuto il ventesimo anno di servizio e non oltrepassato il 25°, liquideranno un terzo dello stipendio o paga.

A 25 anni di servizio e prima del 30° liquideranno la metà.

A 30 anni o più i quattro quinti dello stipendio o della paga.

Art. 53.

I diritti a pensione degli ufficiali, graduati, guardie che si trovano in servizio dello Stato, e delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio saranno liquidati colle norme e nelle misure stabilite per l'Esercito.

Art. 54.

Gli ufficiali, i graduati e le guardie nuovi ammessi nel Corpo e che non si trovano già al servizio dello Stato liquideranno la pensione secondo le norme che verranno stabilite in base al disegno di legge in data 14 luglio 1897.

Art. 55.

In caso di soppressione totale o parziale del Corpo delle Guardie, l'Ispettore Comandante o qualunque altro ufficiale avrà diritto all'atto del congedamento a due annate di stipendio salvo che, provenendo dai delegati di P. S., desideri di rimanere nell'Amministrazione.

TITOLO III.
Uniforme, alloggiamenti e attribuzioni

Obbligo e uso dell'uniforme.

Art. 56.

L'allegato n. 2, vistato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, determina la divisa degli ufficiali e delle guardie di città.

Così gli ufficiali come le guardie indossano sempre l'uniforme ordinaria sia nei servizi armati che in quelli disarmati.

In servizio armato gli ufficiali e i marescialli portano la spada, la pistola a rotazione, la bandoliera e, i primi, la sciarpa ; i graduati e le guardie, sciabola-baionetta, cinturino con giberne e moschetto.

In servizio disarmato gli ufficiali portano la pistola a rotazione e possono portare il bastone sia o no animato. Le guardie portano la pistola e il bastone.

Art. 57.

L'uniforme è obbligatoria :

a) per l'Ispettore Comandante nei servizi armati, quando drappelli di più compagnie siano sotto le armi ; nelle riviste passate ai dipendenti ; nelle ispezioni mensili, nelle commissioni di reclutamento, di esame e di disciplina e ogni qualvolta debba dirigere il servizio in circostanza di festeggiamenti, dimostrazioni, disordini ecc. ;

b) per tutti gli altri Ufficiali, pei graduati e per le guardie, in tutti i servizi armati e disarmati.

Fuori servizio gli ufficiali possono, e i graduati e le guardie debbono vestire l'abito borghese.

Alloggiamenti.

Art. 58.

L'Ispettore Comandante ha diritto ad un alloggio conveniente al suo grado ovvero a una indennità, come è indicato dall'allegato n. 1.

Gli Ufficiali, se non hanno alloggio nelle caserme e negli uffici, debbono abitare nella zona assegnata alla rispettiva compagnia.

I comandanti le compagnie hanno diritto all'alloggio nelle caserme ovvero a un'indennità annua come dall'allegato N. 1.

I graduati e le guardie ammogliate e coloro che convivono colle famiglie debbono abitare nel territorio assegnato alla loro brigata o almeno in quello delle rispettive compagnie.

I celibi che non convivono colle famiglie (padre, madre, fratelli, sorelle, zii) debbono dimorare nelle caserme di ciascuna brigata o compagnia.

Ovunque siano accasermate delle guardie, deve abitare, a turno settimanale, un graduato ogni dieci uomini, un ufficiale ogni cinquanta, se non vi sono graduati e ufficiali celibi da assegnare permanentemente a ciascuna caserma.

Attribuzioni dei vari gradi.

Art. 59.

L'Ispettore Comandante è incaricato di dirigere l'istruzione, l'educazione, la disciplina e il servizio del Corpo delle guardie ed è responsabile verso il Prefetto o di chi ne fa le veci, della condotta, del contegno, della osservanza dell'uniforme da parte dei dipendenti e del servizio da essi prestato.

Esercita i diritti, le attribuzioni e i doveri di comandante di Corpo. Le autorità a lui superiori e i funzionari di pubblica sicurezza gli segnalano gli inconvenienti e le infrazioni rilevate per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Mediante i propri ufficiali esercita un controllo costante e severo sulla esecuzione del servizio, sulla condotta di ogni singolo graduato, guardia e agente in borghese, anche nella vita privata.

Risponde al Prefetto della esecuzione delle disposizioni da quest'ultimo emanate e della sicurezza nelle vie.

Distribuisce i servizi e regola i turni.

Riferisce ogni giorno le novità al Prefetto e ne riceve le istruzioni.

Ispeziona ogni tre mesi tutti i locali e tutto il personale e visita spesso le riserve.

Propone le nomine, le promozioni, le ricompense, i licenziamenti, le espulsioni dei dipendenti, qualunque ne sia il grado, secondo le norme del presente decreto.

L'amministrazione del Corpo è tenuta dalla Prefettura secondo le norme vigenti, ma l'Ispettore Comandante cura i diritti dei suoi dipendenti.

Art. 60.

I comandanti di compagnia curano anzitutto la disciplina, l'amministrazione, la ripartizione e l'esecuzione del servizio nella propria compagnia.

Eseguono giornalmente visite e sorprese, invigilano con particolare cura sulla disciplina, sull'uniforme, sul contegno, sia in servizio che fuori, dei propri dipendenti.

Ogni giorno conferiscono col Commissario distrettuale e si recano a rapporto dall'Ispettore Comandante.

Art. 61.

Gli Ufficiali subalterni coadiuvano i comandanti di compagnia, si assicurano ogni giorno, mediante visite e sorprese e mediante un minuto controllo, del modo con cui i dipendenti compiono il loro dovere e della condotta che serbano in servizio e fuori.

Art. 62.

I marescialli coadiuvano gli ufficiali subalterni e li sostituiscono.

Insieme ai brigadieri e sottobrigadieri comandano i posti, i drappelli e le pattuglie.

Le guardie scelte, ove occorra, funzionano da sottobrigadieri.

Tutti i graduati e le guardie scelte eseguono l'identico servizio delle guardie, sia agli isolati, sia come piantoni, nello scopo di acquistare perfetta conoscenza delle località e delle persone e di essere in grado di istruire e dirigere i dipendenti coll'esempio o col frutto dell'esperienza personale.

TITOLO IV.
Ordinamento ed esecuzione del servizio

Servizio.

Art. 63.

La Capitale, pel servizio di P. S., è divisa in dodici distretti come risulta dalla pianta annessa. Essi sono:

1° Campo Marzio.
2° Trevi.
3° Castro Pretorio.
4° Esquilino.
5° Monti.
6° S. Giovanni.
7° Aventino-Testaccio.
8° Campitelli.
9° Trastevere.
10° Borgo-Prati.
11° Ponte-S. Eustacchio.
12° Porta Pia-S. Lorenzo.

A ciascuno dei dodici Distretti, nei quali è divisa la Capitale, è assegnata una compagnia di guardie di città.

Ai distretti Trevi ed Esquilino sono addette due compagnie.

Le stesse compagnie presteranno costantemente servizio nel medesimo distretto.

Art. 64.

In ciascun distretto la compagnia assegnata vi si divide, per la esecuzione del servizio, in tre brigate fisse, formata sempre dagli stessi graduati e dalle stesse guardie.

Art. 65.

Ogni brigata presta sempre servizio nello stesso territorio, detto *circolo.*

Art. 66.

Gli stessi uomini saranno sempre comandati di servizio agli stessi posti ed ai medesimi isolati.

Art. 67.

Le compagnie addette ai distretti Trevi ed Esquilino daranno giornalmente, oltre i servizi degli isolati, dei piantoni e dei posti di guardia, pattuglie diurne e pattuglioni notturni. Questi pattuglioni, in numero di tre, verranno formati unendovi un certo numero di agenti in borghese e perlustreranno ogni notte in vario senso la città, sotto la direzione ciascuno sia dei funzionari preposti alle brigate in borghese e sia da uno dei delegati addetti ai distretti perlustrati dal pattuglione.

Art. 68.

Oltre alle brigate di riserva vi sarà giornalmente presso la Prefettura una riserva centrale di 84 agenti agli ordini di un comandante di compagnia, coadiuvato da un ufficiale subalterno, costituita da sei uomini comandati giornalmente da ciascuna compagnia.

Le altre brigate di riserva saranno fornite giornalmente mediante sei uomini dati da ciascuna compagnia compresa nei distretti ai quali è assegnata la rispettiva riserva.

Il Comando del Corpo regolerà il turno degli ufficiali e la composizione delle riserve.

Esecuzione del servizio.

Art. 69.

Ogni giorno vengono comandati in servizio gli uomini per:

a) le brigate di riserva;
b) i posti di guardia;
c) gli isolati;
d) i piantoni.

Art. 70.

Le brigate di riserva sono destinate:

a) a provvedere alle eventualità necessarie pel mantenimento dell'ordine pubblico;

b) a rinforzare immediatamente i posti di guardia quando, per circostanze gravi, dovessero accorrere in determinate località;

c) a porre sotto mano del Prefetto, in pochi minuti, una forza numerosa senza bisogno di ricorrere per ogni eventualità alla truppa;

d) a fornire, durante le ore di notte — dalle 20 alle 7 — pattuglie e pattuglioni.

Art. 71.

Le quattro brigate di riserva portano le seguenti denominazioni e prestano servizio:

1° *Riserva centrale*, alla Prefettura, per provvedere ai bisogni eccezionali in qualunque punto della città: 1 comandante di compagnia, 1 ufficiale subalterno e 84 uomini;

2° *Brigata centrale*, a Piazza Barberini, pei distretti Campo Marzio, Trevi e Castro Pretorio: 24 uomini;

3° *Brigata Esquilino*, a Piazza Vittorio Emanuele, pei distretti Esquilino-Monti, S. Giovanni, Aventino-Testaccio e Porta-Pia San Lorenzo: 30 uomini;

4° *Brigata Castel Sant'Angelo*, pei distretti Ponte-S. Eustacchio, Borgo-Prati, Trastevere e Campitelli: 30 uomini, nel Castello.

La Riserva centrale alla Prefettura fa servizio armata di moschetto.

La Riserva centrale è a disposizione esclusiva del Prefetto.

Le brigate di riserva, in caso di domanda di rinforzo, non possono inviare che la metà del proprio effettivo, salvo ordine dell'Ispettore Comandante o del Prefetto o di chi ne fa le veci.

In caso grave e urgente, quando il menomo indugio potesse arrecare danno, l'Ispettore Comandante, ove venga direttamente a conoscenza di fatti eccezionali e improvvisi, può di sua iniziativa, con l'obbligo d'informarne tosto il Prefetto, concentrare i una data località le tre brigate di riserva e, occorrendo, anche la Riserva centrale.

Art. 72.

I posti di guardia si compongono di un graduato e di alcune guardie.

Sono di cinque uomini nel centro della città e di dieci nei distretti S. Giovanni, Aventino-Testaccio, Trastevere, Porta Pia-San Lorenzo.

Questi distretti ricorreranno alle brigate di riserva solamente quando i propri posti di guardia siano insufficienti a sopperire a circostanze eccezionali.

Art. 73.

In ogni distretto sono stabiliti tre posti di guardia, ognuno nel circolo assegnato a ciascuna brigata.

Uno dei posti è collocato nell'ufficio di distretto.

Ciascun posto è collegato con gli altri posti del distretto, col distretto proprio e colla Prefettura.

Il capo-posto, in compagnia di una guardia, controlla almeno una volta nelle 24 ore tutti i piantoni agli isolati e i piantoni fissi e appone la propria firma nei libretti di controllo.

Art. 74.

Ogni posto di guardia ha il dovere:

a) di accorrere con due uomini alla segnalazione, come che sia fatta, dei piantoni.

In caso di chiamata di *allarme speciale* dà contemporaneamente avviso al rispettivo distretto e alla Prefettura, senza il menomo indugio;

b) di ricevere gli arrestati dalle guardie e dalle pattuglie ed inviarli colla vettura cellulare al deposito centrale;

c) di fornire ai cittadini le indicazioni che chiedono e indirizzarli per le denunzie ai circondari;

d) di prestare tutti i soccorsi e gli aiuti necessari in caso di pubblico e privato infortunio.

In qualsiasi evento, al posto deve sempre rimanere una guardia. Se l'assenza delle altre guardie dovesse essere lunga, quella che rimane chiede rinforzo alla brigata di riserva viciniore che manda due uomini.

Isolati

Art. 75.

Il territorio di ogni distretto è ripartito in tre settori corrispondenti a ciascuna brigata, detti *circoli*, e ogni circolo, ove la popolazione è agglomerata (meno, cioè alcune località dei distretti S. Giovanni, Aventino-Testaccio, Trastevere, Porta Pia-S. Lorenzo) è diviso in un certo numero di isolati variabili secondo l'agglomerazione della popolazione, le condizioni della pubblica sicurezza, di benessere, la disposizione delle case abitate, le passeggiate, i giardini ecc.

Nelle località ove le abitazioni sono disseminate il servizio di vigilanza viene disimpegnato mediante pattuglie formate coi medesimi uomini e assegnate sempre alla stessa località.

Ad ogni isolato è destinato un agente e vi sono comandate costantemente le medesime guardie affinchè siano in grado di conoscere perfettamente le case e gli abitanti.

Le guardie agli isolati debbono percorrere la località affidata alla loro vigilanza con attenta osservazione in modo da prevenire possibilmente ogni delitto o da reprimerlo sollecitamente.

Sorveglieranno ogni persona che dia sospetto, dissiperanno gli assembramenti, cureranno la esecuzione delle leggi e dei regolamenti, impediranno l'accattonaggio, gli scandali, il disturbo della pubblica quiete e concorreranno a mantenere l'ordine e la regolarità nella circolazione.

Cureranno il rispetto della proprietà pubblica e privata, impediranno i guasti ai monumenti.

Impediranno che i venditori ambulanti, i venditori di stampe e giornali, i ciarlatani, i cantastorie ecc. rechino molestia ai cittadini.

Presteranno protezione e aiuto ai vecchi, alle donne, ai fanciulli, agli infermi. Offriranno spontaneamente il loro aiuto alle persone, specialmente donne e fanciulli, che vedessero smarrite.

Dovranno conoscere bene e dovranno perlustrare continuamente le strade, le piazze, i vicoli, i sottopassaggi, i portoni, i cortili di transito degli isolati.

Per regola, durante la notte, i piantoni agli isolati si accoppiano e pattugliano nella zona di territorio assegnata ad ambedue.

Traducono gli arrestati al posto di guardia; chiedono preventivamente soccorso al posto ogni qualvolta non possono compiere da soli l'operazione di servizio del momento.

Le guardie agli isolati dovranno progressivamente imparare a conoscere tutti i cittadini che vi dimorano.

Piantoni e pattuglie

Art. 76.

I piantoni prestano servizio in punti fissi e importanti della città, come piazze, crocivi, ingressi a pubbliche passeggiate, stazioni di vetture e tramways ecc., pel mantenimento dell'ordine pubblico e per coadiuvare le guardie addette agli isolati.

Quando per deficienza di personale o per altre cause, la polizia municipale non sia in grado di provvedere con piantoni al mantenimento della libera circolazione in qualche località importante, vi saranno destinate le guardie di città.

Di notte i piantoni si accoppiano e pattugliano nella località loro assegnata.

Ad ogni porta della città e ad ogni barriera daziaria è addetto un piantone.

Le guardie di città non eseguono servizio di piantone fisso nè a edifici pubblici nè a case private, salvo la disposizione dell'articolo seguente.

Le pattuglie, così diurne come notturne, percorrono lentamente la zona di territorio ad esse assegnata e vi eseguono tutti i doveri delle guardie agli isolati.

I medesimi uomini vengono destinati di pattuglia sempre nella stessa località.

Art. 77.

Su domanda dei corpi morali, pubblici uffici, e cittadini, che dimostrino la necessità di garantire la sicurezza delle rispettive sedi, abitazioni, banchi, opifici o magazzini situati entro la cinta daziaria, il Prefetto può autorizzarvi la destinazione di una o più guardie.

Non può distogliersi a questo scopo alcun agente dal servizio d'istituto, e perciò saranno ammesse e nominate, in eccedenza all'organico, altrettante guardie quante sono richieste per il detto speciale servizio, rimanendo a carico dei richiedenti le spese relative.

Accordato dal Prefetto il permesso, l'Ispettore Comandante ordina l'esecuzione del servizio, al quale sono assegnati a turno i necessari agenti, che conservano la dipendenza e gli obblighi disciplinari verso il Corpo.

I corpi morali, gli uffici pubblici ecc. che richiedano più di due guardie dovranno impegnarsi a pagare la spesa corrispondente per un anno, e ove, allo scadere di esso, non volessero rinnovare l'impegno, saranno tenuti a preavvisarne il Prefetto tre mesi prima.

La Commissione permanente di reclutamento e di ammissione, di cui all'art. 25, terrà conto delle variazioni in questo personale per regolare le ammissioni nel Corpo in modo da non eccedere la forza bilanciata e rimanere nei limiti delle somme a riscuotersi dai corpi morali, uffici pubblici e cittadini.

Norme essenziali e direttive.

Art. 78.

Ogni ufficiale, graduato, guardia, è *essenzialmente* ed *esclusivamente* un agente, un custode dell'ordine. Nessuno di essi deve tramutarsi, *neppure momentaneamente*, in impiegato o scrivano, nè deve essere mai distolto dalle mansioni affidategli dal presente decreto.

Art. 79.

Nessun fatto, per quanto grave e impreveduto, deve alterare il servizio d'ordine e di sicurezza nella Capitale stabilito dal presente decreto organico.

Occorrendo forza maggiore si richiederà l'Arma dei carabinieri e in via eccezionalissima la truppa.

Una dimostrazione per quanto imponente, un infortunio gravissimo, un tumulto non debbono distogliere, fuori della località dove il fatto avviene, nè una guardia agli isolati, nè un piantone, nè far chiudere un posto di guardia.

Art. 80.

Nessuno funzionario di P. S. può alterare, anche temporaneamente, i servizi fissi degli isolati, dei piantoni e dei posti di guardia, salvo il valersi degli uomini di un posto per una operazione del momento.

Per le necessità improvvise e gravi il funzionario di P. S. richiede direttamente i rinforzi alle brigate di riserva o alla Prefettura. Per le necessità previste, i Commissari riferiscono nel rapporto mattinale al Prefetto che dà le occorrenti istruzioni all'ispettore comandante.

Art. 81.

Tutti i piantoni fissi e i piantoni agli isolati, i posti di guardia, le pattuglie debbono accorrere rapidamente a prestarsi scambievole aiuto.

Ogniqualvolta l'assenza di ciascuno debba durare qualche tempo, il servizio in corso non deve mai rimanere scoperto e gli uomini che si sono allontanati debbono essere, nel più breve tempo, sostituiti dai posti di guardia o dalle brigate di riserva.

Art. 82.

Le guardie di città debbono vivere a contatto della popolazione e ispirarle fiducia, ma ogni intrinsichezza o famigliarità sconveniente sarà severamente punita.

La fermezza verso i prepotenti e i malfattori, la sollecitudine a prò dei deboli e degli infelici, la cortesia dei modi, la premura di riuscire utile a chiunque si rivolga loro deb-

bono distinguere le guardie, che, così, guadagneranno al Corpo la fiducia e la simpatia dei cittadini.

Art. 83.

Per regola ordinaria il servizio di piantone e degli isolati dura dalle otto alle dodici ore, divise in due o tre periodi, sulle ventiquattro. Il servizio dei posti di guardia o delle riserve dura ventiquattr'ore continuate.

In casi eccezionali, per feste, dimostrazioni, solennità, disordini ecc., ove occorra radunare forti nuclei di guardie, l'ordine del giorno annuncerà che gli agenti di servizio rimarranno sul posto, oltre al consueto, fino al cambio che avverrà appena possibile, e comanderà inoltre il numero di agenti per compagnia occorrenti agli eccezionali bisogni, indicando i luoghi di adunata.

Tale provvedimento verrà preso soltanto dal Prefetto (o da chi ne fa le veci) che darà gli ordini all'Ispettore Comandante perchè emani le necessarie disposizioni.

L'Ispettore Comandante deve, però, due o più volte al mese, riunire per qualche ora tutti gli ufficiali, graduati e guardie disponibili sia per esercitazioni sotto le armi, sia per impartire speciali istruzioni.

Art. 84.

Gli ufficiali e graduati addetti al Comando del Corpo sono adoperati dall'Ispettore Comandante:

a) a mantenere la disciplina e a impartire l'istruzione alla Scuola speciale allievi;

b) a portare istruzioni verbali, fornire spiegazioni, radunare agenti;

c) a dirigere i rinforzi, a facilitare al Capo l'esercizio del comando;

d) a eseguire servizi di verifica e di controllo.

Art. 85.

Gli ufficiali, anche vestendo in borghese, debbono considerarsi sempre in servizio.

A tale scopo hanno sempre facoltà di portare armi senza bisogno di licenza speciale.

Art. 86.

In casi speciali e per l'esecuzione del controllo, l'Ispettore Comandante destina a far servizio in borghese quel numero di graduati e di guardie che reputa necessario.

Tale servizio è giustificato da una tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettore Comandante, munita del bollo del Comando, del nome e cognome dell'agente, della compagnia a cui appartiene, del numero di matricola e della firma del latore.

La tessera viene ritirata dal Comando a servizio compiuto.

Art. 87.

Eccetto il Segretario generale e l'Ispettore Comandante che devono avere un piantone fisso alla propria abitazione, nessun funzionario e nessun ufficiale può ritenere al proprio alloggio alcun graduato o guardia, nè può adoperarli in mansioni non stabilite dal presente decreto o a portare lettere, ambasciate, pieghi ecc.

Art. 88.

In servizio ogni agente dovrà vestire inappuntabilmente l'uniforme, astenersi dal fumare, dal mangiare e bere, dall'entrare negli spacci di vino e liquori, dal conversare oziosamente.

Fuori servizio, vestendo in borghese, dovrà tenere contegno di cittadino probo e educato, e dovrà dare l'esempio del rispetto rigoroso e dell'osservanza delle leggi.

Manoforte

Art. 89.

In ogni occasione di servizio i componenti il Corpo delle guardie presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti nelle forme e nei modi stabiliti.

Presteranno mano forte di moto proprio ogni qualvolta scorgeranno un'autorità, un pubblico ufficiale od agente compromesso nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

I componenti il Corpo delle guardie hanno a lor volta il diritto di chiedere e ottenere mano forte sia dagli altri agenti della forza pubblica, sia dai militari di qualsiasi grado del Regio Esercito e della Regia Armata, allorchè si trovassero minacciati o attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero non poter da soli eseguire nel momento un ordine o una operazione.

Saluto.

Art. 90.

Nel Corpo delle guardie si rendono i saluti e gli onori ai superiori del Corpo secondo le norme vigenti nell'Esercito.

Eguale saluto ed onori si debbono al Segretario Generale della Prefettura, al Prefetto, al Direttore generale della P. S., al Sotto Segretario di Stato e al Ministro dell'Interno.

Annuncio delle promozioni - Voci di comando.

Art. 91.

Le nomine e promozioni nel Corpo delle guardie sono segnalate dall'Ispettore Comandante all'ordine del giorno.

In assenza del titolare il comando è retto dall'inferiore in grado, il quale assume in fatto tutte le attribuzioni del grado superiore.

Gli onori spettanti al Comandante del Corpo vengono resi, però, soltanto al titolare.

TITOLO V.

Disciplina

Punizioni degli ufficiali.

Art. 92.

La disciplina del Corpo delle Guardie è regolata secondo le norme seguenti e quelle stabilite dall'allegato N. 4, vistato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, del presente decreto.

Le punizioni per gli ufficiali sono:

a) il rimprovero semplice;

b) gli arresti semplici da 1 a 30 giorni;

c) il rimprovero solenne;

d) gli arresti di rigore da 3 a 15 giorni.

Per queste punizioni valgono le norme stabilite dagli articoli 158, 159, 160, 161 e 162 del Regolamento di disciplina militare, con le necessarie modificazioni secondo l'allegato n. 4.

Art. 93.

Qualora un ufficiale si dimostrasse, per mancanze gravi e frequenti, incorreggibile cogli ordinari castighi disciplinari, ovvero cadesse in qualche fallo di tale gravità da richiedere una repressione più severa, il comandante del Corpo deve farne particolareggiato rapporto al Prefetto.

Questi propone al Ministro dell'Interno il licenziamento dell'ufficiale manchevole ovvero convoca un Consiglio di disciplina.

Consiglio di disciplina per gli ufficiali.

Art. 94.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dal Prefetto

e ne fanno parte, se si tratta di giudicare un ufficiale subalterno, l'ufficiale superiore dei carabinieri comandante l'Arma nella Provincia, due comandanti di compagnia e due ufficiali subalterni del Corpo delle guardie e un tenente dei carabinieri reali.

Se si tratta di giudicare un comandante di compagnia, non prendono parte al Consiglio i due ufficiali subalterni del Corpo e vi assisteranno invece, tre comandanti di compagnia delle Guardie e due capitani dell'Arma dei carabinieri.

L'Ispettore Comandante destina a turno gli ufficiali delle guardie che debbono far parte del Consiglio.

Punizioni disciplinari pei graduati e le guardie.

Art. 95.

Le punizioni disciplinari per i graduati e le guardie sono:

1° la ritenuta intera della paga da 1 a 15 giornate;

2° la consegna in caserma da uno a 60 giorni.

I graduati e le guardie che alloggiano colla famiglia, appena puniti di consegna vanno ad abitare nella caserma della propria brigata e convivono all'ordinario;

3° la sala di disciplina semplice da 1 a 30 giorni;

4° la sala di disciplina di rigore da 1 a 15 giorni;

con norme analoghe per i non conviventi in caserma.

Due di queste punizioni possono essere sussidiarie;

5° il licenziamento;

6° l'espulsione.

Le punizioni di cui ai numeri 1 a 4 vengono applicate dal Comandante del Corpo e dagli ufficiali secondo le norme vigenti nel regolamento di disciplina per l'Esercito, colle modificazioni rese necessarire dalla costituzione del Corpo e fissate dall'allegato n. 4.

Le punizioni di cui ai numeri 5 e 6 sono inflitte sentita prima la Commissione di disciplina del Corpo, composta di due comandanti di compagnia e di due ufficiali subalterni, nominati a turno.

La Commissione di disciplina è convocata e presieduta dall'Ispettore Comandante.

Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse al Prefetto per l'approvazione.

Art. 96.

Il licenziamento è dato dopo ripetute punizioni per cattiva condotta.

Art. 97.

L'espulsione viene applicata

a) per mancanza all'onore e al decoro,

b) per violazione del segreto,

c) per indelicatezza,

d) per ripetuta mancanza di subordinazione,

e) per assenze arbitrarie, abbandono del posto, pusillanimità, intrinsichezza con persone disoneste e dedite al mal fare,

f) per i casi contemplati dal capoverso *b* § 751 del Regolamento di disciplina militare.

Art. 98.

Vengono passati alle compagnie di disciplina del Regio Esercito, in seguito a parere affermativo della predetta Commissione, approvato dal Prefetto, previa l'espulsione dal Corpo, i graduati e le guardie colpevoli di diserzione semplice e delle mancanze previste dai capoversi *b* e *c* del suddetto paragrafo 751.

Coloro che sono trasferiti alle compagnie di disciplina vi rimangono sino al compimento della ferma in corso.

Art. 99.

È punita secondo il Codice penale militare e dai Tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco dal Corpo;

2° qualunque atto d'insubordinazione, a mente del Codice penale militare verso il superiore ufficiale;

3° l'insubordinazione nei termini anzidetti, accompagnata da minaccie o vie di fatto, verso il superiore graduato.

La diserzione, sia semplice sia qualificata, viene dichiarata dal comandante del Corpo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.

Art. 100.

L'Ispettore Comandante segnala all'ordine del giorno insieme alle benemerenze e agli elogi anche le punizioni che riguardano i graduati e le guardie.

Denuncia ai Tribunali militari i colpevoli di diserzione e d'insubordinazione, previa informazione al Prefetto.

Art. 101.

La condanna dell'autorità giudiziaria all'ammenda fino a lire 50 o a pena superiore ai cinque giorni di arresti, trae seco di pieno diritto il licenziamento dal Corpo.

Viene applicata invece immediatamente la espulsione nei casi di condanna all'ammenda superiore a lire 50, agli arresti oltre i cinque giorni, alla multa, alla detenzione, o a pene superiori.

Si applica però sempre l'espulsione se la pena fu inflitta per abuso d'autorità.

TITOLO VI.

Agenti in borghese

Art. 102.

Alla Prefettura sono addetti 220 agenti di Pubblica Sicurezza ripartiti in tre brigate, ciascuna sotto la direzione di un Commissario, designato dal Prefetto fra i più idonei a tale servizio, e da lui direttamente dipendente.

Tali agenti vestono costantemente in borghese. I tre Commissari hanno il loro ufficio nella Prefettura.

Gli agenti in borghese fanno parte del Corpo delle Guardie e dipendono disciplinarmente dall'Ispettore comandante.

Art. 103.

Per essere nominato agente in borghese sono necessari i seguenti requisiti:

a) avere compiuta l'età di 25 anni e non oltrepassata quella di 45;

b) costituzione fisica sana e robusta;

c) statura minima di m. 1.62;

d) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

e) non avere subita alcuna condanna.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata da una visita medica.

I concorrenti dovranno superare un esame consistente nella redazione di un verbale o rapporto, e di un calcolo sulle quattro operazioni di aritmetica.

L'esame verrà dato innanzi alla Commissione di arruolamento di cui all'art. 25. Questa Commissione accerterà anche l'idoneità morale e fisica del candidato.

Riconosciute tali condizioni, l'Ispettore Comandante propone e il Prefetto decreta la nomina dell'agente. Verranno preferiti nelle nomine coloro che già servirono nella P. S., gli aspiranti di famiglia romana e quelli che dimorano da lungo tempo in Roma.

Art. 104.

Gli agenti in borghese sono divisi in tre classi, con le paghe annuali di lire 1200, 1400, 1600.

Come agenti di pubblica sicurezza esercitano la polizia giudiziaria ne' termini degli articoli 57 e 58 del Codice di procedura penale.

Le brigate sono addette al servizio d'investigazione, di ricerche, di sorveglianza e alla vigilanza degli alberghi, locande e stanze mobigliate. Gli agenti sono forniti dall'Ispettore Comandante di una tessera permanente speciale di riconoscimento.

Art. 105.

Gli agenti in borghese avranno diritto alla pensione con le stesse norme stabilite per le guardie di città, tenuto presente l'art. 54; senonchè il diritto a pensione viene calcolato esclusivamente sul servizio effettivo prestato come agente speciale, salvochè si trovino già in servizio governativo.

Nel caso di negligenza, di mancanze in servizio e di cattiva condotta saranno puniti dall'Ispettore Comandante su rapporto del funzionario di P. S. da cui dipendono con la ritenuta sulla paga da 1 a 15 giornate.

L'abituale cattiva condotta, l'abituale negligenza, nonchè l'incapacità o le mancanze contro l'onore e il decoro, dànno luogo al licenziamento o all'espulsione da pronunziarsi dal Prefetto, a proposta dell'Ispettore Comandante.

Art. 106.

Tanto i graduati e le guardie del Corpo quanto gli agenti in borghese possono essere licenziati per incapacità o inabilità fisica, riconosciuta dalla Commissione di arruolamento.

Disposizioni transitorie

Art. 107.

In via transitoria si comincerà ad attuare il presente organico subito dopo la registrazione di questo decreto con le seguenti norme:

a) costituendo i quadri del comando e dieci compagnie. Sette compagnie presteranno servizio nei distretti di Campo Marzio, Trevi (2 compagnie), Esquilino, Castro Pretorio, Borgo-Prati, Sant'Eustachio-Ponte;

b) costituendo le brigate in borghese;

c) facendo funzionare i sei Distretti anzidetti e le brigate in borghese secondo le norme del presente Decreto;

d) assegnando a ciascuno dei sei Distretti rimanenti le tre compagnie di guardie del Corpo restanti, in modo che una compagnia presti servizio in due distretti secondo le norme speciali che verranno stabilite provvisoriamente;

e) adoperando la seconda compagnia del distretto Trevi a rinforzare il servizio dei piantoni e degli isolati del distretto e a fornire continuamente pattuglie diurne e pattuglioni notturni.

Le norme transitorie per l'esecuzione del servizio nei sei Distretti ai quali sono assegnate le tre compagnie verranno stabilite dal Prefetto, su proposta dell'Ispettore Comandante o di chi avrà l'incarico di costituire il Corpo delle Guardie.

Art. 108.

Anche nel periodo transitorio le dieci compagnie funzionano *eslusivamente ed assolutamente nel rispettivo territorio.*

Art. 109.

Provvisoriamente la Commissione di reclutamento di cui all'art. 25, sarà composta:

a) dalla persona delegata con Decreto Reale a ordinare, disciplinare e istruire il nuovo Corpo;

b) da tre ufficiali fra quelli che saranno nominati al grado di comandante di compagnia nel Corpo;

c) da due Commissari;

d) e da un Capo sezione della Direzione generale di Pubblica Sicurezza.

È assistita da un medico del Corpo.

Tale Commissione funzionerà colle norme date per la Commissione permanente.

Art. 110.

Per la costituzione del Corpo, il tirocinio di cui all'art. 23 potrà venire ridotto per quelli individui che la Commissione di reclutamento giudicherà capaci di una rapida istruzione.

Art. 111.

La persona incaricata provvisoriamente d'istituire il nuovo Corpo avrà autorità completa su tutte indistintamente le guardie che prestano servizio in Roma finchè il nuovo Corpo non sia costituito ed eserciterà tutte le facoltà attribuite all'Ispettore Comandante.

Art. 112.

Le dieci compagnie di fondazione del nuovo Corpo saranno raccolte possibilmente in non più di dieci locali-caserme, uno per compagnia.

Ai sei distretti nei quali presteranno servizio provvisoriamente tre compagnie, cioè una compagnia ogni due distretti, verranno assegnati possibilmente quegli agenti celibi che debbono alloggiare in caserma a mente del disposto dall'art. 58.

Art. 113.

Nella prima formazione del Corpo, in mancanza di aspiranti idonei nei gradi e nelle classi indicati all'art. 11, si potrà discendere rispettivamente di un grado negli ufficiali e di una classe nei funzionari, ferma restando la massima di dare la preferenza a coloro che hanno prestato più lunghi e lodevoli servizi e che risultino distinti per qualità intellettuali e morali.

Art. 114.

Fino a che l'organico del Corpo delle Guardie della città di Roma non sia completato, la Scuola allievi fornirà esclusivamente il personale necessario al detto Corpo.

Art. 115.

L'organico stabilito dal presente ordinamento sarà attuato gradatamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* E. GIANTURCO.

Allegato N. 1

Tabella graduale numerica del Corpo delle Guardie di città di Roma.

Numero	GRADI	STIPENDIO o paga	INDENNITÀ di carica	SPESA complessiva per ciascun grado	TOTALE	*Annotazioni*
	Ufficiali.					
1	Ispettore Comandante	6,000	1,500	7,500.—	100,000.—	Alloggio gratuito ovvero indennità di L. 1000.
15	Comandanti di Compagnia	3,500		52,500.—		L. 500 d'indennità ovvero alloggio gratuito.
16	Ufficiali subalterni	2,500		40,000.—		Possono avere l'alloggio gratuito.
Totale 32						
	Graduati e Guardie.					
31	Marescialli	1,800		55,800.—	1,970,000.—	Gli stipendi degli ufficiali sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.
60	Brigadieri	1,600		96,000.—		Le paghe dei graduati e delle guardie sono aumentabili per due volte di un ventesimo sessennale.
118	Sottobrigadieri	1,400		165,200.—		
402	Guardie scelte	1,300		522,600.—		
942	Guardie	1,200		1,130,400.—		
Totale 1553						
	Impiegati civili.					
3	Medici	2,500		7,500	15,100.—	
1	Scrivano capo	2,200		2,200		
3	Scrivani	1,800		5,400		
Totale 7						
	220 Agenti in borghese, cioè: 150 di 3ª classe, 40 di 2ª e 30 di 1ª				284,000.—	
	Agenti speciali (fondo a calcolo)				15,000.—	
	Indennità alloggio all'Ispettore Comandante ad ai Comandanti di compagnia (a calcolo)				5,000.—	
	Totale generale della spesa . . . L.				2,389,100.—	
	Deduzione del 5 % per le vacanze nei vari gradi . . . »				119,455.—	
	Rimane la spesa effettiva . . . L.				2,269,645.—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
Rudinì.

Allegato N. 2.

UNIFORME

1.

Gli ufficiali delle guardie di città di Roma portano una uniforme di panno nero, consistente in una tunica, tagliata a foggia di *redingote* a due petti, aperta alla incollatura con controspalline di seta nera e falde lunghe fino al ginocchio, con bottoni argentati, e pantaloni neri con pistagna rossa.

Per copricapo usano un berretto di panno nero della foggia in uso per gli ufficiali, con fascia e filettatura rossa, recante lo scudo di Savoia sormontato dalla corona reale.

Attorno al berretto, sopra la fascia, corre una greca di argento, alta un centimetro per gli Ufficiali subalterni, due pei Comandanti di compagnia e quattro per l'Ispettore Comandante.

In servizio disarmato portano la pistola a rotazione sotto la tunica e possono fare uso di un bastone animato o da passeggio a loro piacimento. In servizio armato mettono un cinturino di cuoio nero lucido con placca di argento recante lo scudo di Savoia.

Il cinturino porta una borsa di cuoio nero con occhiello per la spada e si mette sopra la tunica. Al lato destro del cinturino si colloca nella fondina la pistola a rotazione assicurata al collo mediante un cordone di seta nera.

D'inverno sopra la tunica si porta un cappotto di panno nero, aperto all'incollatura, a due petti, con bottoni argentati.

2.

La spada per gli ufficiali e i marescialli è diritta, a due tagli, con impugnatura a tre else di metallo argentato e crociera, con fodero di cuoio nero terminato da un puntale argentato. Essa pende dal cinturino, infilata in una borsa di cuoio nero con due passanti.

Gli ufficiali portano sotto le armi una bandoliera con giberna di cuoio nero lucido e fregio argentato. La bandoliera si mette da sinistra a destra.

Sotto le armi gli ufficiali portano altresì a tracolla da destra a sinistra la sciarpa tricolore con fiocchi.

3.

Gli ufficiali, oltre i distintivi di grado al berretto, portano sulle maniche della tunica, sopra la manopola, due, tre o quattro filetti circolari di argento, ciascuno dell' altezza di mezzo centimetro, distanti fra essi due millimetri, secondo il grado o cioè: due per l'ufficiale subalterno, tre pel comandante di compagnia e quattro per l'ispettore comandante.

Gli ufficiali fanno uso di guanti neri; portano il colletto e la camicia inamidata e cravatta nera.

4.

Le guardie di città di Roma vestono una uniforme di panno nero consistente in pantaloni e tunica a un petto, attillata alla persona, con colletto diritto, controspalline di filo nero, filettatura rossa alla tunica, bottoni di metallo bianco. I pantaloni hanno una pistagna rossa.

Portano un berretto di panno nero con visiera, orlato di rosso, fregiato dello stemma reale argentato, recante nello scudo le lettere G. C.

Sopra la tunica indossano un cinturino di cuoio nero, alto 5 centimetri, con placca argentata recante la croce di Savoia.

La tunica deve colle sue falde scendere a cinque centimetri dal ginocchio.

Il colletto della tunica porta a destra il numero distintivo della Compagnia e a sinistra quello di matricola dell'individuo.

D'inverno si porta sopra la tunica un cappotto nero filettato rosso, a un petto, con colletto diritto recante i suddetti numeri distintivi. In caso di pioggia i graduati e le guardie fanno uso dell'impermeabile.

5.

Le guardie e i graduati, meno i marescialli che portano la spada come gli ufficiali con impugnatura di acciaio, sono armati di moschetto di ordinanza militare, sciabola-baionetta e pistola a rotazione da carabiniere.

Quando sono sotto le armi, infilano nel cinturino due giberne, collocandole a destra e sinistra della placca e a contatto di essa la sciabola-baionetta.

I marescialli portano altresì la bandoliera di cuoio nero con giberna e fregio in metallo bianco.

6.

In tutti i servizi non armati: piantoni, pattuglie, posti di guardia ecc. i graduati e le guardie portano la sola rivoltella, chiusa nella fondina di cuoio nero, appesa al cinturino al lato destro, e assicurata al collo mediante un cordone di lana nera; portano inoltre un bastone speciale come insegna del servizio, segnale e, occorrendo, come arme di difesa.

Questo bastone, di legno di frassino, è verniciato in nero, lungo metri 1.30, del diametro di centimetri 4 alla estremità superiore e di centimetri 2 all'inferiore, munito di puntale di metallo bianco alto 5 centimetri e di pomo argentato, investito nell'estremità superiore, lungo 8 centimetri, terminante in sezione sferica, portante in rilievo la croce di Savoia colle lettere *G. C.* nello scudo e, sotto, il numero distintivo dell'agente e quello della compagnia cui appartiene. Due centimetri sotto l'estremità inferiore del pomo è fissata attorno al legno, con un giro di chiodi argentati, una striscia di cuoio nero, larga 1 centimetro e lunga 25 che, dopo avere avvolto il bastone, termina in un largo occhiello pel quale può entrare la mano allo scopo di assicurare così il bastone al polso.

7.

I graduati portano sulle maniche, all'altezza dell'avambraccio i distintivi di grado in argento e cotone come i vicebrigadieri, brigadieri e marescialli dei carabinieri, però senza fiore.

Le guardie scelte portano un *S* in argento e cotone sulla manica.

I graduati e le guardie quando vestono l'uniforme portano sempre i guanti neri.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
RUDINÌ.

ALLEGATO N. 3

Media per la durata del vestiario per graduati e guardie

Cappotto	anni 3	mesi 0
Tunica	» 1	» 6
Pantaloni di panno	» 1	» 0
Berretto	» 1	» 0
Guanti	» 0	» 3
Impermeabile	» 3	» 0

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
RUDINÌ.

ALLEGATO N. 4

DISCIPLINA

Le presenti norme sono la riproduzione di quelle stabilite dal Regolamento di disciplina militare colle modificazioni necessarie pel Corpo delle guardie di città.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Quali mancanze sono soggette a punizioni disciplinari.

§ 1. Sono represse, a norma delle seguenti disposizioni, le infrazioni ai regolamenti ed agli ordini superiori, e le negligenze nell'adempimento del proprio dovere, sempre che non costituiscano reati punibili a tenore del Codice penale militare.

§ 2. Sono in egual modo represse le mancanze ai doveri di cittadino, od anche dell'uomo privato, quando possano turbare l'ordine pubblico, generare scandalo, o recare sfregio al decoro del grado.

Del diritto di punire disciplinarmente.

§ 3. Ad ogni superiore compete in qualunque luogo e tempo il diritto di punire un suo inferiore che commetta una mancanza, anzi egli incorre in punizione quando non reprime immediatamente coi mezzi che sono in sua facoltà le mancanze alla disciplina ed al servizio.

Però i graduati esercitano la loro autorità disciplinare solamente quando sono in servizio.

Vestendo in borghese si limitano a riferirne ai superiori, o, in caso grave, avvertono il posto di guardia più vicino o il primo graduato in uniforme che incontrano.

Regole generali per l'applicazione delle punizioni.

§ 4. Il superiore procura di antivenire le mancanze dei suoi dipendenti e principalmente di evitare ogni provocazione.

Deve osservare nel punire la più stretta giustizia ed imparzialità, ed astenersi da ogni maniera ed espressione ingiuriosa o risentita, dimostrando colla calma del suo contegno, come egli sia mosso unicamente dal sentimento del dovere e dal fine di correggere il colpevole, e di porgere un esempio salutare agli altri.

§ 5. Egli terrà conto di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del carattere, dei servizi prestati, del grado d'intelligenza di chi ha mancato e della conoscenza che questi, per la sua condizione di grado o di anzianità, deve avere delle regole disciplinari. Saranno però sempre severamente punite le mancanze anche leggiere di probità, o contro la subordinazione, gli abusi di potere e le ingiustizie nel punire.

§ 6. Si terrà altresì debito conto d'ogni circostanza aggravante, reprimendo segnatamente con maggiori punizioni le mancanze recidive ed abituali, o commesse in presenza di altri agenti o in servizio, con pericolo di generare disordine. Si terrà anche conto delle più o men gravi conseguenze che la mancanza ha prodotto.

§ 7. Si avvertirà ancora che la mancanza riveste sempre un carattere tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi la commette. Ond'è che fra parecchi complici di una stessa mancanza, si punirà più severamente quello o quelli di maggiore grado od anzianità, anche quando non si giudicasse opportuno di punire tutti i colpevoli.

§ 8. Fra le mancanze ai doveri d'uomo privato, saranno con cura speciale repressi i giuochi d'azzardo, i debiti, gli stravizi ed il mal costume.

§ 9. Il superiore che incontri un inferiore sconciamente vestito, o che manchi al decoro, od al servizio, turbi l'ordine pubblico, od abbia parte ad un disordine qualunque, è obbligato di riprenderlo e punirlo; omettendo di farlo, sarà egli stesso punito severamente.

§ 10. Le punizioni voglionsi infliggere colla moderazione necessaria, affinchè conservino tutta la loro efficacia.

§ 11. Il superiore ha diritto e dovere in qualunque circostanza di luogo e di tempo di ammonire e rimproverare l'inferiore che lo meriti. Però il rimprovero fatto in pubblico od in presenza d'inferiori a colui cui è rivolto, deve unicamente riferirsi al fatto del momento.

§ 12. Il punito, se ufficiale cogli arresti di rigore,

se graduato o guardia colla sala di disciplina di rigore, il quale dovesse lasciare il servizio per dimissione, collocamento a riposo, o comunque altrimenti, deve prima scontare la sua punizione.

Divieto di punire in presenza di un superiore o dopo rapporto fatto a un superiore.

§ 13. Il graduato deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione, in presenza di un suo superiore, salvo che vi sia da lui autorizzato.

Così pure il graduato che abbia fatto rapporto sulla mancanza di un suo inferiore, deve, da quel momento in poi, astenersi, riguardo alla mancanza stessa, da ogni provvedimento, finchè non riceva gli ordini del superiore cui ne ha riferito.

§ 14. L'inferiore deve pur sempre astenersi dal fissare la durata della punizione inflitta da un suo superiore, salvo che vi sia da questi autorizzato.

Punizioni ad agenti della compagnia.

§ 15. Il graduato che infligge una punizione ad un suo inferiore della compagnia deve tosto riferirne all'ufficiale di compagnia se maresciallo, al maresciallo se brigadiere, sottobrigadiere o guardia scelta, perchè ne sia informato il comandante per l'ora del rapporto giornaliero.

§ 16. L'ufficiale che punisce un suo inferiore della compagnia ne riferisce direttamente al comandante.

§ 17. Le partecipazioni prescritte dal presente articolo e dal seguente non occorrono, se la punizione consiste nel semplice rimprovero.

Punizioni ad agenti di altra compagnia.

§ 18. Chi infligge una punizione ad un suo inferiore d'altra compagnia, deve informarne senza indugio il comando del Corpo, accennandogli per iscritto il motivo della punizione. Questa comunicazione è fatta direttamente se chi ha inflitto la punizione è ufficiale; per mezzo del comandante della propria compagnia, se chi ha inflitto la punizione è graduato.

CAPO II.

PUNIZIONI DEGLI UFFICIALI.

§ 19. Le punizioni *b*, *c*, *d* del decreto organico, art. 92, vanno iscritte nello specchio caratteristico di ogni ufficiale.

Del rimprovero.

§ 20. Il rimprovero semplice può essere inflitto all'ufficiale da qualunque superiore.

§ 21. Danno motivo al rimprovero semplice le omissioni e mancanze di poco rilievo.

§ 22. Il rimprovero semplice è anche sussidiario degli arresti.

Degli arresti semplici.

§ 23. Gli arresti possono essere inflitti da qualunque superiore.

§ 24. Gli arresti semplici sono inflitti agli ufficiali per negligenze o mancanze leggiere, quando siano ripetute, o per trasgressione notevole ai loro doveri.

§ 25. L'ufficiale posto agli arresti semplici deve rimanere nella sua abitazione o nella camera destinatagli in quartiere, in tutte le ore in cui non è di servizio.

§ 26. Qualora durante gli arresti semplici egli commettesse una nuova mancanza, il comandante del Corpo ne deve prolungare la durata, o commutare gli arresti semplici in arresti di rigore.

§ 27. L'ufficiale che infranga gli arresti semplici viene punito con quelli di rigore.

§ 28. Gli arresti semplici possono essere sussidiari a quelli di rigore: cioè la punizione per una medesima mancanza può consistere parte in arresti di rigore e parte in arresti semplici, purchè la durata totale della punizione non ecceda i novanta giorni.

Del rimprovero solenne.

§ 29. Il rimprovero solenne è inflitto dal Comandante del Corpo, il quale convoca espressamente tutti gli ufficiali di grado eguale e superiore a colui che lo deve subire.

§ 30. Danno occasione al rimprovero solenne: la recidività abituale a mancare, l'abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri ed il contegno in servizio e fuori di servizio non conforme alla dignità di ufficiale.

§ 31. Il Comandante del Corpo si serve di questo mezzo morale per richiamare l'ufficiale sulla via del dovere e dargli una severa ammonizione prima di ricorrere a mezzi più gravi.

§ 32. Il rimprovero solenne deve spiegare i motivi pei quali è inflitto, e le conseguenze che potrebbero risultarne; e deve essere accompagnato da opportuni eccitamenti al punito, perchè abbia a mutare condotta.

§ 33. Questa punizione può essere sussidiaria agli arresti di rigore.

§ 34. Il rimprovero solenne può anche essere inflitto per ordine del Prefetto ovvero del Ministro dell'Interno. In tali casi il Comandante del Corpo, convocati gli ufficiali, si limita a leggere la lettera che ordina la punizione.

Degli arresti di rigore.

§ 35. Gli arresti di rigore non possono essere inflitti che dal Comandante del Corpo.

§ 36. Gli arresti di rigore sono inflitti per infrazioni gravi ai regolamenti od agli ordini superiori, per mancanze gravi o ripetute nel servizio, per notevoli infrazioni delle regole di contegno, o per mancanze contro il decoro e contro la propria dignità; segnatamente poi per frequenza nel far debiti.

§ 37. L'ufficiale punito cogli arresti di rigore è escluso da qualunque servizio; deve stare nella camera a ciò assegnatagli in quartiere; non può uscirne, nè avere colloquio con chicchessia, eccetto cogli ufficiali superiori per motivo di servizio.

Se l'ufficiale posto agli arresti di rigore fosse sotto l'imputazione di un reato, il Comandante del Corpo ha diritto di assicurarsene, o facendo guardare da una

sentinella la camera ove esso si trova o tenendovelo rinchiuso a chiave.

§ 38. Se l'ufficiale punito cogli arresti di rigore avesse commesso tale mancanza che il Comandante del Corpo avesse dovuto riferire al Prefetto per le sue decisioni, l'ufficiale continuerà in essa punizione anche oltre il termine di 15 giorni, finchè cioè giungano le superiori determinazioni a suo riguardo.

Disposizioni comuni agli arresti semplici e di rigore.

§ 39. La durata degli arresti semplici e di rigore è determinata dal Comandante del Corpo.

§ 40. Gli arresti semplici e di rigore sono intimati a voce o per iscritto, direttamente dal superiore che li infligge.

§ 41. L'ufficiale cui sono intimati gli arresti ha l'obbligo di informarne per iscritto: se ufficiale subalterno, il proprio Comandante di compagnia.

§ 42. Il Comandante del Corpo annuncia per iscritto all'ufficiale punito la sua liberazione.

§ 43. L'ufficiale che ricusa di costitursi agli arresti, o di uscirne quando gli viene ordinato, si rende colpevole d'insubordinazione.

§ 44. L'ufficiale uscente dagli arresti, sì semplici, sì di rigore, deve presentarsi in uniforme al Comandante del Corpo, ed al superiore che l'ha punito, nell'ora che gli sarà indicata dal Comandante predetto.

CAPO III.

PUNIZIONI DEI GRADUATI.

Del rimprovero.

§ 45. Il rimprovero semplice può essere inflitto da qualunque superiore e si sconta esclusivamente nelle caserme.

§ 46. Danno motivo al rimprovero le omissioni e mancanze di poco rilievo.

§ 47. Il rimprovero semplice è anche sussidiario delle punizioni numeri 2, 3 e 4 stabilite dal decreto organico.

Della consegna in quartiere.

§ 48. La consegna in quartiere può essere inflitta da qualunque superiore e si sconta esclusivamente nelle caserme.

§ 49. Questa punizione è inflitta per negligenze o mancanze leggiere e non recidive.

§ 50. La durata delle punizioni è determinata dal Comandante della compagnia cui appartiene il punito, se è inflitta da esso comandante o da ufficiale o graduato della compagnia. Se la punizione è invece inflitta da un ufficiale o graduato di altra compagnia, la durata è fissata dal Comandante del Corpo.

§ 51. Chi è consegnato in quartiere non può uscirne che per motivi di servizio se vi dimora, deve subito recarvisi ad alloggiare se abita fuori della caserma, non è escluso da servizio alcuno e convive all'ordinario.

§ 52. La punizione comincia dal momento in cui è intimata, e non cessa che dietro avviso del graduato di servizio alla caserma.

§ 53. La punizione della consegna in quartiere può essere sussidiaria delle punizioni numeri 3 e 4 del decreto organico.

Della sala di disciplina semplice.

§ 54. La sala di disciplina semplice può essere inflitta da qualunque ufficiale o graduato.

§ 55. Questa punizione è inflitta per mancanze alla disciplina ed al servizio, di qualche gravità, ma non recidive; ed anche per mancanze leggere, ma più volte ripetute.

§ 56. Il punito è rinchiuso in apposita stanza, dalla quale non può uscire che per attendere al suo servizio.

§ 57. Gli è concesso di fumare, di aver libri da leggere e l'occorrente per scrivere.

§ 58. La sala di disciplina semplice può essere sussidiaria a quella di rigore, purchè la durata totale della punizione non ecceda 45 giorni.

Della sala di disciplina di rigore.

§ 59. La sala di disciplina di rigore non può essere inflitta che dal Comandante del Corpo.

§ 60. Questa punizione è inflitta per mancanze gravi alla disciplina ed al servizio, ed anche per recidività a mancare.

§ 61. Il punito è rinchiuso in apposita stanza, possibilmente, da solo. Esso è escluso da qualunque servizio od istruzione, e non può quindi uscire mai da tale stanza, a meno che, per misura d'igiene, il comandante del Corpo non creda concedergli mezz'ora od un'ora al giorno per prendere aria in qualche corridoio o cortile, sotto la sorveglianza di un altro graduato a ciò comandato.

§ 62. Non può aver colloquio, tranne che cogli ufficiali del Corpo e per servizio. Non può fumare, nè aver libri da leggere e l'occorrente per scrivere.

Disposizioni comuni alla sala di disciplina semplice ed alla sala di disciplina di rigore.

§ 63. La durata di entrambe queste punizioni è determinata dal Comandante del Corpo.

§ 64. Il punito cui è intimata una di queste punizioni si reca tosto in caserma per entrare nella sala di disciplina.

§ 65. Per la notte avrà a sua disposizione, nella sala di disciplina stessa, un letto.

§ 66. Quanto al vitto, egli riceve lo stesso trattamento come fosse fuori, ma non può procurarsi nè cibo nè vino in più.

§ 67. Ultimata la punizione è presentato dall'ufficiale subalterno al comandante della compagnia, ed a quello del Corpo dal proprio comandante di compagnia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
RUDINÌ.

Allegato N. 5.

BILANCIO PREVENTIVO

PEL RIORDINAMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA IN ROMA

UFFICI E CORPO DELLE GUARDIE AL COMPLETO (Vedi Tabella A e Allegato N. 1).

Numero d'ordine	CAPITOLI	SPESA COMPLESSIVA (1)	SPESA SUI CAPITOLI 1 E 23 (2)	SPESA SUL CAPITOLO 78 (3)	SPESA EFFETTIVA A DEDURSI (4) (2+3)	SPESA EFFETTIVA (5) (1—4)
1	Segretariato generale	67,000	52,500			
2	Uffici distrettuali e funzionari di pubblica sicurezza	301,000	87,000			
3	Indennità personali di carica e di servizio (All. N. 1 del decreto)	80,700			150,000	2,602,645
4	Spese di ufficio al Prefetto e ai Commissariati (All. N. 2 del decreto)	23,300				
5	Ufficio antropometrico	10,500		10,500		
6	Corpo delle Guardie (Allegato N. 1)	2,260,645				
	Totale . . . . L.	2,752,645				

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
Rudinì

BILANCIO

PEL RIORDINAMENTO DELLA

TABELLA **A** -

N. B. — Gli stipendi sono a **calcolo medio,**

Numero d'ordine	GRADO	Numero per grado	STIPENDIO parziale	STIPENDIO totale	SPESA a carico di altri capitoli del bilancio
	SEGRETARIATO GENERALE.				
1	Segretario generale	1	7,000	7,000	
2	Segretari	6	2,500	15,000	*21,000* (*a*)
3	Sotto-Segretari	6	1,500	9,000	
4	Ragioniere	1	3,500	3,500	
5	Computisti	2	2,000	4,000	
6	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	7	2,000	14,000	*28,500* (*a*)
7	» » 2ª »	7	1,500	10,500	
8	Uscieri	4	1,000	4,000	
	TOTALE			67,000	
	Funzionari di Pubblica Sicurezza e Uffici distrettuali.				
9	Commissari	15	4,500	67,500	
10	Vice-Commissari	17	2,500	42,500	
11	Delegati	32	2,500	80,000	
12	Segretari	6	2,500	15,000	
13	Sotto Segretari	6	1,500	9,000	
14	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	18	2,000	36,000	*87,000* (*b*)
15	» » 2ª »	18	1,500	27,000	
16	Uscieri	24	1,000	24,000	
	TOTALE			301,000	
17	Ufficio antropometrico, stipendi (Allegato N. 3)			10,500	*10,500* (*c*)
18	Spese d'ufficio al Prefetto e ai Commissariati			23,800	
19	Indennità di carica e di servizio (Allegato N. 1)			80,700	
	TOTALE GENERALE			483,000	
	Dedotte le spese a carico di altri capitoli del bilancio *a*, *b*, *c*			*150,000*	
	Spesa del bilancio 1897-98 per la Pubblica Sicurezza in Roma (Ufficiali e Uffici) L.			333,000	

NB. — **Attualmente il personale della Questura di Roma comprende:**

UFFICI	QUESTORE	ISPETTORI	VICE ISPETTORI	DELEGATI	TOTALE DEI FUNZIONARI
Questura	1	6	2	29	38
Sezioni e uffici di delegazione	»	11	6	52	69
TOTALI	1	17	8	81	107

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
RUDINÌ.

PREVENTIVO
PUBBLICA SICUREZZA IN ROMA

UFFICI

non sapendosi di quale classe saranno i funzionari.

OSSERVAZIONI

a) Spesa sul bilancio generale del Ministero dell'Interno (capitoli 1 e 23).
b) Id. id. id. id. id. (capitoli 1 e 23).
c) Id. id. id. id. id. (capitolo 78).

La spesa relativa agli ufficiali d'ordine verrà stanziata col nuovo esercizio.
Transitoriamente (vedi articolo 54 del decreto organico degli Uffici) la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza fornirà il personale necessario traendolo dalle provincie.

Invece secondo il progetto di riordinamento comprenderà:

UFFICIALI DI P. S.	COMMISSARI	VICE COMMISSARI	DELEGATI	TOTALE dei Funzionari di P. S.	TOTALE GENERALE
Commissariati	15	15	32	62	143

FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	Segretario generale	Segretari e Sottoseg.	Vice Commissari	Ragion.	Computisti	Ufficiali d'ordine	TOTALE dei funzionari amminist.
Segretariato generale e Commissariati . . .	1	25	2	1	2	50	81

ALLEGATO N. 6

BILANCIO

PEL RIORDINAMENTO DEL

secondo i provvedimenti che si possono attuare subito (tenuto

Spesa effettiva (sulle somme asse

Numero d'ordine	CAPITOLI		IMPORTO della spesa parziale
	UFFICI.		
1	Segretariato generale		16,000
	Uffici distrettuali e funzionari di pubblica sicurezza		* 209,000
	Indennità di carica e di servizio		80,700
	Spese di ufficio al Prefetto e ai Commissari		23,800
	CORPO DELLE GUARDIE		
	Formazione provvisoria su 10 Compagnie.		
	UFFICIALI.		
2	1 Ispettore Comandante	7,500	76,000
	11 Comandanti di Compagnia	38,500	
	12 Ufficiali Subalterni	30,000	
	GRADUATI E GUARDIE		
	23 Marescialli	41,400	1,409,200
	44 Brigadieri	70,400	
	86 Sotto Brigadieri	120,400	
	250 Guardie scelte	325,000	
	710 Guardie	852,000	
	220 Agenti in borghese (cioè 3 brigate al completo) - V. *allegato N. 1* -		284,000
	Agenti speciali (fondo a calcolo)		15,000
	Indennità alloggio (a calcolo se non può fornirsi alloggio)		5,000
	IMPIEGATI CIVILI.		
	2 Medici		5,000
	1 Scrivano Capo		2,200
	3 Scrivani		5,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
RUDINÌ.

PREVENTIVO

LA PUBBLICA SICUREZZA

conto di quanto è previsto nella colonna « Annotazioni ».

gnate pel servizio della Capitale).

SPESA totale	SPESA TOTALE effettiva tenuto conto della riduzione del 5 % della forz portata dall' organico	STANZIAMENTO sui Capitoli 56 e 57 del bilancio 1897-98	Annotazioni
			* Gli stipendi sono a calcolo medio.
2,131,300	2,024,735	1,873,000	*N. B.* — Sullo stanziamento di L. 1,873,000 saranno disponibili al 1° gennaio 1898 L. 1,236,512, somma più che sufficiente per attuare l'ordinamento portato dalla presente tabella e per iniziarlo nell'ultimo mese dell'anno in corso. Nel bilancio 1898-99 occorrerà aggiungere allo stanziamento di L. 1,873,000, tenuto conto della diminuzione del 5 % per le vacanze eventuali nei vari gradi, la somma di L. 151,735, perchè l'ordinamento indicato dalla presente tabella possa regolarmente funzionare. A tale somma contribuiranno i capitoli 63, 65, 67, 68 e 70 del bilancio dell'Interno (spese per la Sicurezza Pubblica) sia nella quota non ancora assegnata alla Capitale e circondario, sia nella somma stabilita per la Scuola Allievi Guardie di città, insieme alle economie che si potranno ottenere su altri capitoli. In ogni modo, al completamento della somma necessaria, che dovrebbe risultare da economie su altri capitoli, si potrà sempre provvedere, ove occorra, mantenendo il 10 % dei posti vacanti nei varii gradi degli Uffici di Pubblica Sicurezza e del Corpo delle Guardie.

Il Numero 502 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i due Nostri decreti in data odierna nn. 500 e 501 relativi al riordinamento della P. S. nella Capitale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° febbraio p. v. l'Arma dei Carabinieri reali cesserà dal prestare servizio di polizia giudiziaria nell'interno della Capitale e mediante pattuglie e riserve concorrerà al mantenimento dell'ordine pubblico e ai servizi di Pubblica Sicurezza.

Art. 2.

Per assicurare l'ordine e la sicurezza nelle vie suburbane, nelle passeggiate e nelle campagne fuori della cinta daziaria verranno aggiunte altre otto stazioni alle quattro già esistenti nel perimetro esterno della Città.

Tali brigate saranno tutte a cavallo e, oltre al compito anzidetto, precipuamente loro affidato, disimpegneranno colle norme vigenti la polizia giudiziaria nella campagna.

Art. 3.

Nell'interno della Capitale i Carabinieri reali verranno raggruppati in cinque caserme e manterranno una brigata alla Stazione ferroviaria di Termini.

Le Stazioni entro la cinta daziaria e le dodici brigate situate alla periferia esterna costituiranno la Compagnia interna di Roma secondo la composizione risultante dallo specchio annesso.

Art. 4.

L'Arma dei Carabinieri fornirà giornalmente, nell'interno della Capitale, venticinque pattuglie a piedi e quindici a cavallo, che presteranno servizio durante dodici ore sulle ventiquattro nelle vie, piazze, passeggiate e vie suburbane, nelle ore e nel modo che sarà indicato dal Prefetto di Roma.

Art. 5.

Inoltre giornalmente l'Arma dei Carabinieri terrà costantemente a disposizione del Prefetto quattro riserve di Carabinieri a piedi e cioè:

1° 30 militari armati di moschetto e comandati da un ufficiale alla caserma di S. Lorenzo in Lucina.

2° 15 militari a piedi alla caserma Esquilino.

3° 15 militari a piedi alla caserma Ponte.

4° 15 militari a piedi alla caserma Villa Ludovisi.

Tutti questi drappelli debbono essere pronti ad accorrere ad un cenno del Prefetto ove ve ne sia bisogno.

Art. 6.

L'Arma dei Carabinieri rimane incaricata altresì dei servizi presso la Reggia, i Tribunali, le Corti, i Teatri e dei servizi di onore e di traduzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* E. GIANTURCO.

Tenenze	STAZIONI	ARMA A PIEDI					ARMA A CAVALLO					TOTALE
		Marescialli d'alloggio	Brigadieri	Vice Brigadieri	Appuntati	Carabinieri	Marescialli d'alloggio	Brigadieri	Vice Brigadieri	Appuntati	Carabinieri	
San Lorenzo in Lucina	S. Lorenzo in Lucina. .	3	9	13	6	85	»	»	»	»	»	116
	Trevi di Roma.	1	1	1	1	18	»	»	»	»	»	22
Monti	Esquilino	1	2	5	2	26	»	»	»	»	»	36
	Villa Ludovisi.	1	2	4	2	26	»	»	»	»	»	35
	Ponte Salario	»	»	»	»	»	»	1	»	1	4	6
	Ponte Nomentano. . . .	»	»	»	»	»	»	1	»	1	4	6
	Portonaccio.	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	8
	Porta Maggiore.	»	»	»	»	»	»	1	1	»	5	7
	Porta S. Giovanni. . . .	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	8
	Scalo ferroviario	1	»	1	1	4	»	»	»	»	»	7
Ponte	Ponte	1	3	7	3	54	»	»	»	»	»	63
	Parrocchiotta	»	»	»	»	»	»	1	1	»	5	7
	Porta S. Pancrazio. . .	»	»	»	»	»	1	»	1	1	5	8
	Porta Cavalleggieri. . .	»	»	»	»	»	»	1	1	»	5	7
	Porta Trionfale	»	»	»	»	»	1	»	1	1	5	8
Popolo	Popolo.	1	1	4	1	13	1	2	4	2	20	49
	Ponte Milvio.	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	8
	S. Paolo.	»	»	»	»	»	1	»	1	1	5	8
	S. Sebastiano.	»	»	»	»	»	»	1	»	1	4	6
	Castel Porziano	»	»	»	»	»	1	»	1	1	5	8
	Pratica di Mare.	»	»	»	»	»	»	1	»	»	4	5
	Totale della forza dei militari di truppa della compagnia interna.	9	18	35	16	226	8	9	14	9	89	433

La compagnia suddetta ha inoltre i seguenti Ufficiali;

1 Capitano - 4 Tenenti.

ANNOTAZIONI

Nella forza delle Stazioni di San Lorenzo in Lucina, Popolo, Esquilino o Ponte è compreso il personale occorrente per gli uffici, pe servizio d'informazioni, per quello della requisizione di quadrupedi e pel servizio di guardia.

Per non lasciare una delle due importanti Stazioni dell'Esquilino e di Villa Ludovisi priva della presenza dell'ufficiale, si procurerà di riunire, possibilmente, le due Stazione in una sola, che assumerebbe il nome di Stazione Monti, collocandola in una caserm sita in posizione centrale fra le due anzidette località. Si otterrebbe così il vantaggio di avere in Roma cinque sole caserme. In ognuna di esse, meno in quella di Trevi, che attende esclusivamente al servizio della Reggia, vi sarebbe un ufficiale per la direzion del servizio e per poter prontamente provvedere, meglio di quello che possa farlo un semplice sottufficiale, alle richies te che giu gessero dall'Autorità Politica e da quella di Pubblica Sicurezza.

SIRE,

Per la esecuzione dei decreti organici, che la M. V. si compiacque munire della Sua Augusta firma, per il riordinamento della Pubblica Sicurezza nella Capitale, si è riconosciuta la opportunità di nominare una Commissione, la quale assista il sottoscritto nella scelta del personale adatto ai nuovi Uffici che vengono istituiti, e dal quale dipenderà sopratutto il regolare e soddisfacente funzionamento degli Uffici stessi.

Il riferente si onora pertanto di sottoporre all'Augusta firma della M. V. l'unito schema di decreto con cui si provvede in conformità.

Il Ministro
RUDINÌ.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1897 n. 265;

Visti i Regi decreti in data d'oggi nn. 500 e 501 coi quali sono approvate le disposizioni sul riordinamento della pubblica sicurezza nella Capitale;

Ritenuta la necessità d'istituire una Commissione, la quale proponga al Ministro dell'Interno il personale da nominare in applicazione dello anzidetto riordinamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

É costituita, presso il Ministero dell'Interno, una Commissione incaricata di proporre i funzionari da nominarsi dal Ministro dell'Interno o su proposta di lui nel Segretariato Generale, e negli Uffici distrettuali di pubblica sicurezza e di proporre altresì i Comandanti di compagnia nel Corpo delle guardie di città della Capitale.

La Commissione è composta dei signori:

S. E. SERENA comm. avv. OTTAVIO, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Presidente;

BELTRANI-SCALIA comm. avv. MARTINO, Consigliere di Stato, incaricato di reggere la Direzione Generale delle Carceri;

ALFAZIO comm. avv. GIOVANNI, Prefetto incaricato di reggere la Direzione Generale di pubblica sicurezza;

DE SETA marchese comm. avv. FRANCESCO, Prefetto di Roma;

COLUCCI comm. avv. GIUSEPPE, Prefetto a riposo;

BARINI comm. GIUSEPPE, Direttore Capo di Divisione al Ministero dell'Interno;

LE PERA comm. dottor DOMENICO, Direttore Capo di Divisione al Ministero dell'Interno;

SILVAGNI cav. UMBERTO, Segretario particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Eserciterà le funzioni di Segretario della Commissione stessa il signor cav. dottor GIRARDI GERARDO, primo Segretario nel Ministero dell'Interno.

Per la validità delle deliberazioni di detta Commissione si richiede l'intervento di almeno sei membri; a parità di voti è preponderante quello del Presidente.

Il cav. SILVAGNI predetto è incaricato inoltre di ordinare, disciplinare ed istruire il nuovo Corpo delle guardie di città che verrà costituito per la Capitale. Tale incarico durerà mesi quattro da oggi e potrà, occorrendo, prorogarsi.

Lo stesso cav. SILVAGNI presiederà la Commissione di primo arruolamento di cui all'art. 109 del Decreto organico n. 501.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti:*

Con R. decreto del 2 ottobre 1897,
registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1897:

Gobbo cav. Carlo, segretario di ragioneria nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con l'annuo stipendio di lire 3850 compreso l'aumento del decimo, per compiuto sessennio, è nominato segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Gelanzè cav. Giovanni, segretario di ragioneria nel Ministero suddetto, con lo stipendio di lire 3000, è nominato segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di lire 3500.

Galluzzo cav. Camillo, segretario di ragioneria nel Ministero suddetto, con lo stipendio di lire 3000, è nominato segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di lire 3500.

Berni-Canani Antonio, vice segretario di ragioneria nel Ministero suddetto, con lo stipendio di lire 2750, compreso l'aumento del decimo per compiuto sessennio, è nominato segretario di ragioneria di 3ª classe nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Coscia Edoardo, vice segretario di ragioneria nel Ministero suddetto, con lo stipendio di lire 2750, compreso l'aumento del decimo per compiuto sessennio, è nominato segretario di ragioneria di 3ª classe nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Repetti Luigi Gaetano, vice segretario di ragioneria nel Ministero suddetto, con lo stipendio di lire 2000, è nominato vice

segretario di ragioneria di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2500.

Magnani Cesare, vice segretario di ragioneria nel Ministero suddetto, con lo stipendio di lire 2000, è nominato vice segretario di ragioneria di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2500.

D'Ortenzio Felice, vice segretario di ragioneria nel Ministero suddetto, con lo stipendio di lire 1500, è nominato vice segretario di ragioneria di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Disposizioni *fatte nel personale della Direzione Generale del Fondo Culto.*

Con R. decreto del 20 novembre 1897:

Nel personale della Direzione generale suddetta sono state fatte le seguenti disposizioni:

Lupi Camillo, ispettore provinciale coll'annuo stipendio di lire 2500, in soprannumero ai termini dell'art. 2 del Regolamento approvato con regio decreto 8 febbraio 1885, n. 3115, è collocato nel ruolo organico.

De Majo Pasquale, ispettore provinciale coll'annuo stipendio di lire 2000, è promosso allo stipendio di lire 2500 ai termini dell'art. 2 del Regolamento approvato col regio decreto 8 febbraio 1885, n. 3115.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 20 novembre 1897:

Arbib Rodolfo, pretore del mandamento di Chiusi, è tramutato al mandamento di Borbona.

Sartori Cesare, pretore del mandamento di Gardone Val Trompia, è tramutato al 3° mandamento di Brescia.

Cudicini Leonardo, pretore del mandamento di Gualdo Tadino, è tramutato al 2° mandamento di Ancona.

Moretti Lino, pretore del mandamento di Gissi, è tramutato al mandamento di Chiusi.

Granata Enrico, pretore del mandamento di Vieste, è tramutato al mandamento di Spezzano Grande.

Muggia Leopoldo, pretore del mandamento di Ceres, è tramutato al mandamento di Ciriè.

D'Elia Ettore, pretore del mandamento di Loreto Aprutino, è tramutato al mandamento di Capriati al Volturno.

Pinto Carlo, pretore del mandamento di Capriati al Volturno, è tramutato al mandamento di Gangi.

Martini Rocco, pretore del mandamento di S. Demetrio ne' Vestini, è tramutato al mandamento di Solmona.

Chiarappa Sabino, pretore del mandamento di Montereale, è tramutato al mandamento di Vasto.

Curatolo Francesco, pretore del mandamento di Partanna, è tramutato al mandamento di Piazza Armerina.

Pennetta Emidio, pretore del mandamento di Ceglie Massapico, è tramutato al mandamento di Montalto Pavese.

Behà Lodovico, pretore del mandamento di Borbona, è tramutato al mandamento di Casoli.

Cordona Filippo, pretore del mandamento di Pescocostanzo, è tramutato al mandamento di Gualdo Tadino.

Oliveri Andrea, pretore del mandamento di Corleone, è tramutato al mandamento di Partanna.

Casamassima Francesco, pretore del mandamento di Prizzi, è tramutato al mandamento di Corleone.

Sollazzo Giuseppe, pretore del mandamento di Mazzarino, è tramutato al mandamento di Prizzi.

Vencato Ugo, pretore del mandamento di Bisacquino, è tramutato al mandamento di Marineo.

D'Amelio Mariano, pretore del mandamento di Marineo, è tramutato al mandamento di Bisacquino.

Pistoni Saverio, pretore del mandamento di Seminara, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi, dal 1° novembre 1897, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Seminara.

Giambra Salvatore, pretore del mandamento di Cirò, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 16 ottobre 1897 ed è tramutato al mandamento di Capurso.

Mutarelli Francesco, pretore del mandamento di Vitulano, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 15 novembre 1897, ed è destinato allo stesso mandamento di Vitulano.

Acampora Giuseppe, uditore, destinato ad esercitar le funzioni di vice pretore nel mandamento di Mussomeli, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato al mandamento di Casalbordino, con lo stesso incarico.

Savelli Felice, uditore, in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Sommatino, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare e con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale, è tramutato nella detta qualità al mandamento di Borbona.

Rossi Doria Giuseppe, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Cagliari, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore al mandamento di S. Lussurgiu, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare.

Spanò Ferdinando, uditore in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Marineo, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare e con la mensile indennità di lire 100, è esonerato dalla detta missione ed è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Ceglie Messapico, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare.

Donadio Francesco Domenico, uditore, destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Novara di Sicilia, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare, è esonerato, a sua domanda, dal detto incarico ed è richiamato alle precedenti funzioni di vice pretore nel mandamento di Chiaromonte.

Russo Vigilante Salvatore, già pretore del mandamento di Prizzi, di cui furono accettate le dimissioni con regio decreto del 6 settembre 1888, è richiamato in servizio nella stessa qualità di pretore ed è destinato al mandamento di Mussomeli, con l'annuo stipendio di lire 2500.

Con Regio decreto del 21 novembre 1897:

Stefani Azolino, pretore del mandamento di Cesarò, è tramutato al mandamento di Radicofani.

Ferrari Domenico, pretore già titolare del mandamento di Vieste, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio dal 1° novembre 1897, ed è tramutato al mandamento di Latronico.

Montanari Cesare, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel primo mandamento di Parma, è tramutato al mandamento di Zogno, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Giampietro Raffaele, uditore applicato al tribunale civile e penale di Roma, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Trasacco, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Caggiano Giulio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel decimo mandamento di Napoli, è tramutato al mandamento di Loreto Aprutino, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Giannuzzi Antonio, uditore applicato al tribunale civile e penale di Cosenza, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Vieste, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cellucci Carlo, uditore applicato al tribunale civile e penale di

Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Montereale, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Radice Gennaro, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel quarto mandamento di Roma, è tramutato al mandamento di Gissi, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

De Luca Angelo, uditore applicato alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Sommatino, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare e con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Chiappelli Dante, uditore applicato al tribunale civile e penale di Trapani, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Bisacquino, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare e con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Ercolani Pio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Avellino, è tramutato al mandamento di Novara di Sicilia, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Paltrinieri Bernardino, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel secondo mandamento di Modena, è tramutato al mandamento di Ottone, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1897:

Scimeno Gaetano, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Casale, è destinato temporaneamente a prestar servizio nella locale Procura regia.

Con Regi decreti del 27 novembre 1897:

Ferri cav. Marcello, consigliere della Corte d'appello di Trani, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità per due mesi, dal 16 novembre 1897, con l'assegno in ragione di annue lire 3000, lasciandosi per lui vacante un posto di consigliere presso la Corte d'appello di Catania.

Pennasilico Michele, consigliere della sezione di Corte d'appello in Macerata, è tramutato a Bologna, col suo consenso.

Surdo cav. Spirito Santo, consigliere della Corte di appello in Catania, è tramutato a Trani, a sua domanda.

Farsetti cav. Aurelio, consigliere della sezione di Corte d'appello in Perugia, è nominato presidente del tribunale civile a penale di Arezzo.

Russomando Enrico, presidente del tribunale civile e penale di Chieti, è, col suo consenso, nominato consigliere della sezione di Corte d'appello in Macerata.

De Pascale Giulio, presidente del tribunale civile e penale di Teramo, è nominato consigliere della Corte d'appello di Trani.

Copperi cav. Giovanni Battista, consigliere della Corte d'appello di Genova, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, dal 1° dicembre 1897, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Carcani Adriano, presidente del tribunale civile e penale di Trapani, è nominato consigliere della sezione di Corte d'appello in Perugia.

Ziveri Alberto, presidente del tribunale civile e penale di Sarzana, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità, per sei mesi, dal 1° dicembre 1897, con l'assegno in ragione di annue lire 2500.

Diamante Vincenzo, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità a tutto il 15 dicembre 1897, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per 5 mesi dal 16 dicembre 1897, con lo assegno in ragione di annue lire 2500.

Cicori Ermanno, presidente del tribunale civile e penale di Grosseto, è nominato consigliere della Corte d'appello di Venezia, lasciandosi vacante un posto di consigliere presso la Corte d'appello di Genova per l'aspettativa del cav. Pagano Pasquale.

Fano Davide, giudice del tribunale civile e penale di Spoleto, è tramutato a Treviso, a sua domanda.

Galassi Mario, giudice del tribunale civile e penale di Lecce, è tramutato e Pesaro, a sua domanda.

Ramunni Angelo, giudice del tribunale civile e penale di Caltagirone, è tramutato a Lecce, a sua domanda.

Gobbi Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Reggio di Calabria, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Vercelli.

Comparetti Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Nicastro, coll'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Reggio di Calabria, a sua domanda, senza il detto incarico.

Guillet Alfonso, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Vercelli, è tramutato a Torino.

Tosi Enrico, giudice del tribunale civile e penale di Girgenti, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Gerace.

Ursino Vasta Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Gerace, è nominato giudice del tribunale di Girgenti.

Gori Alberto, giudice del tribunale civile e penale di Siena, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Firenze, a sua domanda, cessando dal detto incarico.

Debolini Giovanni Battista, giudice del tribunale civile e penale di Monteleone, è tramutato a Grosseto, a sua domanda.

Angeloni Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Grosseto, è tramutato a Siena, a sua domanda.

Casoli Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Reggio Emilia, è tramutato a Torino, a sua domanda. *(Continua)*.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione)*.

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1142835 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 225, al nome di Gualtieri Giuseppe fu Demetrio domiciliato in Ocre (Aquila), con godimento dal 1° luglio 1897, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gualtieri Francesco fu Demetrio di Ocre, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 dicembre 1897.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione)*.

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 117 del 1° agosto 1896 coi numeri 2913 di protocollo e 40860 di posizione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Palermo per il deposito fatto dal signor Saverio Palmisano parroco di Termini Imerese di un Certificato del Consolidato 5 0[0 della rendita di L. 20.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni nel termine di 30 giorni dalla data della prima pubblicazione, il nuovo Certificato nominativo emesso in sostituzione di quello già esibito dal sig. Palmisano sarà consegnato a chi di ragione senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale perciò rimarrà di nessun effetto.

Roma, il 9 dicembre 1897.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

MONTE DELLE PENSIONI

per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, regolato dal Testo unico delle leggi sul Monte stesso, approvato con R. Decreto 30 dicembre 1894, n. 597, amministrato dalla **Cassa dei Depositi e Prestiti** *presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.*

SITUAZIONE PATRIMONIALE *al 30 settembre 1897.*

ATTIVITÀ.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 11 del regolamento 25 aprile 1897, n. 160)	L.	63,105,063 08
Detti impiegati in rendita del Consolidato 5 0/0 (art. 11 del regolamento suddetto) . . .	»	420,579 78
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa Depositi e Prestiti (art. 6 del regolamento suddetto)	»	751,092 24
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	47,950 18
Delegazioni in corso rilasciate dai Comuni sugli Esattori delle Imposte in estinzione di debiti per contributi arretrati	»	17,880 80
Quote di pensioni e di indennità liquidate dal Monte con rivalsa verso i Comuni ai sensi dell'art. 28 del Testo unico, rimaste da riscuotere	»	1,171 50
Multe rimaste da pagare dagli Esattori delle Imposte.	»	1,487 12
	L.	64,345,224 70

PASSIVITÀ.

Rate mensili e trimestrali di pensioni rimaste da soddisfare al 30 settembre 1897 . . .	L.	101,831 02
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	5,251 40
	L.	107,082 42
Patrimonio al 30 settembre 1897	»	64,238,142 28
	L.	64,345,224 70

Roma, addì 29 novembre 1897.

Il Direttore Generale
DURANDI.

Il Direttore Capo della Ragioneria
VENOSTA.

CONCORSI

R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia

Si avvertono gl'interessati che, a norma del R. decreto n. 1547 (serie 3ª) del 24 giugno 1883, nel primo trimestre del 1898 verrà aperta, presso questa R. Scuola Superiore di Commercio, una Sessione di esami di *diploma per abilitazione* all'insegnamento:

della Economia politica, Statistica e Scienza delle Finanze;

del Diritto Civile, Commerciale, Amministrativo e legislazione rurale.

Ai detti esami sono ammissibili di diritto gli alunni della Scuola che abbiano compiuto i corsi magistrali e tutti coloro i cui titoli, presentati in appoggio alla domanda d'ammissione, siano stati favorevolmente giudicati dal Ministero della Pubblica Istruzione (art. 5° del Regolamento):

Le domande d'ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da cent. 50 e corredate dei documenti, devono essere presentate alla Scuola non più tardi del 31 dicembre p. v.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola.

Venezia, li 23 novembre 1897.

Il ff. di Direttore
A. PASCOLATO.

Consiglio Scolastico Provinciale di Vicenza

AVVISO DI CONCORSO.

Inerentemente allo Statuto organico dell'Istituto Dame Inglesi in Vicenza, è aperto il concorso a un posto semigratuito nell'Istituto suddetto a cominciare da questo primo semestre del corrente anno, e per un corso di studi di sette anni, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'istanza di concorso dovrà essere corredata:

a) della fede di nascita della aspirante, la quale non può essere ammessa prima del settimo, nè dopo l'undicesimo anno compiuto;

b) di un attestato medico da cui apparisca essere l'aspirante di sana e robusta complessione atta all'ordinario regime dell'Istituto, nonchè di aver subìto con buon esito la vaccinazione;

c) di un attestato scolastico dimostrante aver essa già avuta una prima istruzione elementare e saper leggere e scrivere;

d) obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di adempiere alle condizioni prescritte nei sottoenunciati articoli 3 e 4.

2. I posti di concorso vengono accordati alle figlie di genitori benemeriti per le opere dell'ingegno o per servizi prestati nella milizia, nella magistratura o in pubbliche amministrazioni, e dovrà perciò corredarsi la domanda dei seguenti allegati:

e) estratto anagrafico della famiglia;

f) dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziali dei figli, anche se ne abbiano goduti in passato, il tutto convalidato dal Sindaco del luogo;

g) documenti comprovanti la condizione, i servigi e le benemerenze personali del padre.

3. Ogni alunna ammessa nell'Istituto deve portare seco il corredo descritto nell'allegato C del Regolamento organico.

4. La metà dell'annua retta da corrispondersi è di L. 386 pagabili in due rate semestrali antecipate.

5. Le istanze cogli annessi documenti in carta bollata dovranno essere dirette al Consiglio scolastico non più tardi del 20 dicembre a. c., avvertendosi che non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti o per altro motivo non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

Vicenza, li 24 novembre 1897.

Il Provveditore agli Studi
PAOLO LIOY.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Costantinopoli dice che i giornali turchi esprimono la loro soddisfazione per la conclusione della pace colla Grecia e la Turchia e rivolgono parole di felicitazione al Sultano per i successi riportati in guerra e per la conclusione di una pace vantaggiosa agli interessi del paese.

Si è costituita a Costantinopoli una Commissione, sotto la presidenza del Sultano, allo scopo di soccorrere i fuggiaschi che fanno ritorno nell'Impero ottomano. Da vicepresidente della Commissione fungerà il Granvisir Tewfik pascià.

***

Il *Times* pubblica un dispaccio da Pekino in cui si afferma che il Governo chinese, nella speranza di sollecitare lo sgombro della baia di Kiao-Tcheu, ha accettato incondizionalmente tutte le domande del Governo germanico, cioè: compenso per le famiglie dei missionari assassinati a Chan-Tung; erezione di una chiesa commemorativa a Tsi-Ning-Tcheu sul gran canale; degradazione del Governatore Li-Ping-Hing; pagamento delle spese causate dall'occupazione di Kiao-Tcheu; privilegi di miniere e ferrovie, non soltanto a Chan-Tung ma altrove, e analoghi a quelli enunciati nel primo paragrafo dell'articolo quinto della Convenzione francese del mese di giugno 1895.

***

Si telegrafa da Vienna al *Piccolo*:

Il deputato Funke, quale rappresentante della sinistra, e il deputato Jaworski per la maggioranza, furono ricevuti oggi dal presidente dei ministri barone Gautsch, il quale comunicò loro che considera chiuse, per parte del governo, le trattative iniziate allo scopo di ristabilire una calma e proficua attività parlamentare. Questa dichiarazione verrà partecipata ufficialmente a tutti i capi-partito. I varii partiti tedeschi pubblicheranno un manifesto collettivo agli elettori.

Si assicura che il barone Gautsch abbia preso le seguenti gravi decisioni: Scioglimento della Camera subito dopo la chiusura delle Delegazioni; approvazione del compromesso provvisorio con l'Ungheria e disbrigo di altri affari importanti ed urgenti, per mezzo di ordinanze, in base al § 14 della Costituzione.

La destra sembra risoluta a dichiararsi solidale col governo in tale questione.

***

Il *Temps* ha per telegrafo da Madrid:

Il Messaggio del Presidente Mac-Kinley ha prodotto una viva soddisfazione nei circoli ufficiali e politici.

La maggioranza della stampa esprime l'opinione che l'atteggiamento del Governo americano aumenta le probabilità di successo della nuova politica coloniale alle Antille e che scoraggerà necessariamente i separatisti.

Il Governo potrà ora sciogliere le Cortes prima della fine di dicembre e fissare la data delle elezioni generali nella prima quindicina di febbraio per riunire le Camere alla metà di marzo. E potrà farlo tanto più che il Ministro delle Finanze ha quasi terminato di concertare le operazioni di credito per coprire le spese delle guerre coloniali ed alimentare i bilanci straordinari fino al momento in cui le Camere potranno votare delle nuove risorse.

Un membro del gabinetto interpellato sulle condizioni del Tesoro disse che queste non sono soddisfacenti; ma che da ciò a supporre che sarebbe difficile di trovare delle risorse ci corre moltissimo. « Noi otterremo, aggiunse il ministro, il danaro che sarà necessario. Le operazioni di credito studiate dal ministro delle finanze saranno presentate alle Cortes ».

***

Secondo notizie di Cuba, gli insorti non sembrano disposti a cedere le armi, non ostante le lusinghiere promesse del governo spagnuolo. Ecco l' ultimo proclama del capo degli insorti, Maximo Gomez, al popolo di Cuba:

« Quando il rimbombo del cannone patriottico risuonò per la seconda volta nei campi di Baire; quando pieno di nobile fierezza, quale riempie sempre i cuori dei patrioti convinti, che palpitano per l'idea generosa dell'indipendenza della patria, il popolo di Cuba impugnò le armi, nol fece con la speranza di ottenere una qualsiasi autonomia per quanto radicale, ma le impugnò col deliberato proposito, e con la fede intera, nel trionfo assoluto della redenzione della patria.

« Ieri eravamo una massa informe di negri, di mulatti, incendiari, assassini, banditi, violatori di mogli, figlie, sorelle. Oggi il tiranno ci offre l'autonomia più ampia e noi l'abbiamo rifiutata. Noi preferiamo fondare sulle ceneri di un popolo schiavo una nuova società libera ed onorata.

« Alla voce del cannone ed alla guerra rispondiamo con la guerra.

« Il partito autonomista ha lottato 17 anni e che ha conquistato? Niente. Ed al popolo, che coll'arme al braccio, ha visto scorrere a torrenti il suo sangue in 2 anni e 3 mesi di lotta, per la redenzione della patria si offre oggi l'autonomia del Canadà! Quale contrasto e quale ironia!

« Noi siamo i trionfatori; solo ancora pochi mesi di combattimento ci occorrono, il potere del Governo spagnuolo è finito a Cuba. Le file dell'esercito liberatore sono giornalmente ingrossate dai valorosi e sofferenti soldati spagnuoli, che vengono a noi convinti del loro errore, a difendere palmo a palmo la libertà di un popolo schiavo.

« Popolo di Cuba: pensa che le nostre madri, le nostre spose, le nostre figlie e sorelle ci accoglieranno tra le loro braccia, spargendo fiori sul nostro sentiero, e copriranno di corone di sempreviví gli altari dei martiri della nostra indipendenza ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. il Principe Tommaso, giunse ieri a Taranto a bordo della R. Nave *Savoja*.

Monumento a Re Carlo Alberto. — Il Comitato pel monumento a Re Carlo Alberto in Roma ha deliberato le norme speciali per il concorso d'arte.

I concorrenti dovranno far pervenire, dal 15 al 31 dicembre, al Palazzo dell'Esposizione di Belle Arti in Roma, i loro progetti unitamente a plico raccomandato diretto al Comitato e con l'iscrizione « Concorso d'arte ».

Il plico dovrà contenere due buste sigillate, recanti la prima

il motto e l'indicazione: « Giuria », la seconda il motto e l'indicazione: « Nome del concorrente ». La prima busta conterrà i nomi di un pittore e di uno scultore per l'elezione di due membri della Giuria, la seconda il nome e l'indirizzo del concorrente.

Ogni progetto dovrà portare un motto.

Con il 31 dicembre scade il termine utile per la presentazione dei progetti al concorso.

Tassa cavalli e muli. — Il Sindaco di Roma avverte che il ruolo suppletivo della tassa cavalli e muli per il mese di novembre p. p. è stato pubblicato all'Albo Pretorio in Campidoglio e vi rimarrà per lo spazio di una settimana, durante il qual termine una copia del ruolo medesimo sarà ostensibile presso la segreteria comunale (ufficio III Tasse).

Contro le risultanze del ruolo è ammesso il reclamo, nel termine di un mese, alla Giunta, però soltanto per gli errori materiali, in cui si fosse incorso. Scaduto detto termine i reclami non saranno più accettati.

L'arte italiana a Pietroburgo. — Dalla Presidenza del R. Istituto di Belle Arti riceviamo la seguente notizia:

« Dal 15 marzo al 30 aprile 1898 avrà luogo a Pietroburgo la prima Esposizione artistica italiana di pittura e scultura. Possono concorrervi tutti gli artisti italiani. L'ammissione delle opere sarà sottoposta al giudizio della R. Accademia di Belle Arti di Milano e del R. Istituto di Belle Arti di Roma. Il trasporto delle opere ammesse sì di andata che di ritorno da Roma o da Milano a Pietroburgo è a carico del Comitato. Le opere per essere esaminate dovranno essere spedite a Roma ed a Milano non più tardi del 15 febbraio p. v.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 10 dicembre, a lire 104,68.

Inchiesta ferroviaria. — Ieri, sotto la presidenza del senatore on. Gagliardo, si riunì la Commissione d'inchiesta ferroviaria, che non ha mai interrotto i suoi lavori.

Compiuto alla fine di settembre il coordinamento dei risultati dell'inchiesta orale e scritta, e interrogati nel mese di ottobre il R. Ispettore generale delle strade ferrate, gli onorevoli suoi predecessori e gli Ispettori governativi di circolo, furono da tre Sottocommissioni eseguite ispezioni di atti e documenti negli uffici delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula e degli elementi raccolti è prossima al termine la classificazione.

Cogli interrogatori orali dei Direttori generali delle tre Società e con quegli altri che fossero ritenuti utili, sarà ultimata nel prossimo gennaio l'istruttoria, e rimarrà che ogni Commissario completi l'esame delle risultanze dell'inchiesta, il relatore coordini e finisca il suo lavoro già iniziato cogli elementi finora raccolti e la Commissione discuta le molteplici e importanti questioni di diritto e di fatto e approvi le conclusioni e le proposte da presentare al Governo del Re.

Perciò la Commione ha deliberato di domandare che il termine dei suoi lavori sia prorogato fino al 30 aprile p. v.

Ferrovie della Rete Mediterranea. — Dalla relazione fatta il 26 scorso novembre all'assemblea generale della Società delle Strade ferrate del Mediterraneo sull'esercizio 1896-97, togliamo i seguenti appunti:

Al 30 giugno 1897 la Rete principale misurava kil. 4685, la Rete secondaria kil. 1001.

Durante l'esercizio furono percorsi kil. 29 milioni e mezzo (riassumiamo in cifre tonde).

Vennero trasportati 24 milioni e 400 mila viaggiatori, dei quali:

9,400 mila a prezzo intiero
13,900 mila per andata e ritorno
920 mila con riduzioni diverse
99 mila con biglietti circolari.

I prodotti *viaggiatori* ascesero a L. 50 milioni e mezzo; il totale generale dei prodotti a L. 133 milioni con una spesa di 88 milioni.

Il riassunto dei prodotti nei principali centri è di:

16 milioni per Genova
9 milioni per Torino
9 milioni per Milano
5 milioni e 500 mila per Roma
4 milioni e 905 mila per Napoli.

Al 30 giugno 1897 la Società possedeva:

1314 locomotive, producenti la forza di 558 mila cavalli vapore
3954 carrozze
23 mila carri.

L'utile netto dell'esercizio fu di 9 milioni e 520 mila, del quale dedotto l'interesse 5 0[0 agli azionisti, il fondo di riserva, il decimo al Consiglio d'amministrazione (L. 3,997) risulta un residuo di L. 35 mila.

Fra le spese voglionsi notare:

L. 1,493 mila per tassa di ricchezza mobile;
L. 201 mila, indennizzi per infortunii.

Mobilitazione navale. — Alle ore 15 di ieri fu ripresa la fazione navale nello Stretto di Messina con prova di maggiore velocità delle navi. Vi presero parte la *Lepanto*, la *Fieramosca*, il *Goito* ed il *Dogali*, che tiravano contro i forti.

La Squadra di riserva, al comando del Vice-ammiraglio Morin, ultimato le esercitazioni a Messina, si recherà a Gaeta.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Rosario*, della Veloce, da Las Palmas partì per Genova. Ieri il piroscafo *Matteo Bruzzo*, della Veloce, partì da Barcellona per il Brasile ed il piroscafo *Normannia*, della C. A. A., giunse a Napoli.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 9. — Lo *Standard* ha da Berlino: Si dice che la China abbia ceduto Kian-Tshau alla Germània.

Il *Morning Post* ha dall'Avana che gli Spagnuoli sconfissero la banda di Maximo Gomez, nel distretto di Santo Spirito.

PARIGI, 9. — La relazione parlamentare del deputato Rouanet riguardo all'affare del Panama termina con una mozione, la quale biasima la partecipazione degli uomini politici negli affari finanziari e ripudia il concorso pecuniario prestato al Governo da privati o da Società.

SUDA, 9. — Una rappresentanza di ufficiali, di truppe e di marinari francesi da Spinalunga e Sitia si è recata a visitare Hierapetra, dove fu cordialmente accolta dalle truppe italiane.

Una compagnia di fanteria italiana ha fatto una marcia fino a San Nicolò nel golfo di Mirabello ed è ritornata a Hierapetra, dappertutto lietamente accolta dalla popolazione.

BERLINO, 9. — *Reichstag*. — Si riprende la discussione del progetto di legge per un aumento di spesa per la marina militare.

Hammacher, nazionale-liberale, dichiara che il suo partito è favorevole al progetto di legge del Governo e ne chiede il rinvio alla Commissione del bilancio.

VIENNA, 9. — La Delegazione austriaca tenne oggi seduta e discusse il bilancio della marina.

Il Viceammiraglio Spaun espose lo stato della marina militare austro-ungarica ed in ispecie delle navi da guerra e delle macchine, presentando sotto un aspetto piuttosto favorevole. Disse che la marina ha bisogno di essere assai rinforzata.

La Delegazione ha approvato il bilancio della marina.

BERLINO, 9. — *Reichstag*. — (*Continuazione*). — Il deputato democratico Galler parla contro il progetto per l'aumento di spesa per la marina militare ed il deputato antisemita, Zimmermann, dichiara che la maggioranza del suo partito sarà probabilmente favorevole al progetto stesso con qualche modificazione

ma che si riserva per ora ogni decisione in attesa di conoscere con quali mezzi si farà fronte alla spesa.

Il Reichstag delibera infino di rinviare il progetto alla Commissione del bilancio.

VIENNA, 9. — Una Nota comunicata ai giornali dai capi partiti di Sinistra, constatando la sospensione momentanea dello scambio di vedute tra il Presidente del Consiglio, dott. Gautsch e i fiduciari dei varii partiti, rileva l' importanza che avrebbe ora la regolare ripresa dei lavori parlamentari, in vista della posizione politica ed economica dell' Austria. Deplora pertanto che i negoziati aperti non abbiano raggiunto la meta prefissa.

La Nota soggiunge che però la Sinistra resta pronta a continuare i negoziati col Governo ed è disposta a cooperare a tutti i negoziati di carattere legislativo od altri tendenti a risolvere le questioni esistenti fra le due nazionalità in Boemia ed in Moravia.

VIENNA, 9. — La *Neue Freie Presse* annunzia che l'Imperatore Francesco Giuseppe ha conferito la Gran Croce dell'Ordine di Leopoldo al Vice-ammiraglio Koester, il quale ha rappresentato la marina tedesca ai funerali dell'Ammiraglio Sterneck.

PARIGI, 9. — *Senato.* — Si approva l'accordo monetario del 29 ottobre fra gli Stati dell'Unione Latina.

VIENNA, 9. — La Delegazione austriaca ha terminato i suoi lavori.

MADRID, 9. — Nell'odierno Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio, M. P. Sagasta, riassunse le opinioni della stampa europea riguardo al Messaggio del Presidente Mac Kinley al Congresso di Washington.

Sagasta dichiarò che gli Stati Uniti, qualora tentassero d'intervenire nell'isola di Cuba, troverebbero il Governo spagnuolo preparato a difendere i diritti e l'onore della Spagna.

EDIMBURGO, 10. — Il Ministro della Guerra, marchese di Lansdowne, pronunziò un discorso.

Egli parlò in favore dell'organizzazione di tre corpi d'esercito pel caso di un'invasione, due dei quali potrebbero combattere fuori dell'Inghilterra e sostenne pure la creazione di piccoli corpi da valersene senza ricorrere alla mobilizzazione.

OTTAWA, 10. — Si smentisce la voce corsa che il Canadà abbia proposto alla Santa Sede di istituire qui una Nunziatura apostolica.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 9 Dicembre 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì. 749.49
Umidità relativa a mezzodì. 87
Vento a mezzodì . . . . SW moderato.
Cielo . . . . piovoso.
Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 13.°3. / Minimo 8.°0.
Pioggia in 24 ore: mm. 9,7.

9 dicembre 1897:

In Europa pressione a 776 Mosca: a 726 al Sud della Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro molto abbassato dovunque specialmente al Nord e centro fino a 11 mm.: temperatura in generale aumentata; pioggie fuorchè al S. del continente.

Stamane: cielo vario al S, coperto con pioggie altrove.

Barometro: 752 Verona, Venezia; 753 Belluno, Milano, Genova, Forlì; 757 Roma, Foggia; 760 Sassari, Lecce; 762 Palermo, Catania.

Probabilità: venti freschi a forti meridionali; cielo vario al S, nuvoloso o coperto altrove con pioggie: mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 9 dicembre **1897.**

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima (nelle 24 ore precedenti)	Temperatura Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	sereno	calmo	15 0	6 0
Genova	1/4 coperto	calmo	13 7	8 9
Massa Carrara	coperto	agitato	14 0	7 0
Cuneo	coperto	—	6 0	2 4
Torino	nebbioso	—	4 3	3 2
Alessandria	coperto	—	7 1	4 4
Novara	caligine	—	5 0	2 8
Domodossola	1/4 coperto	—	5 0	1 3
Pavia	nebbioso	—	6 9	3 6
Milano	coperto	—	5 2	2 8
Sondrio	coperto	—	6 4	2 8
Bergamo	nebbioso	—	3 0	0 0
Brescia	piovoso	—	5 0	3 0
Cremona	coperto	—	4 7	3 2
Mantova	nebbioso	—	6 0	3 4
Verona	nebbioso	—	8 4	3 7
Belluno	coperto	—	3 0	1 0
Udine	piovoso	—	6 0	1 2
Treviso	nebbioso	—	6 0	5 2
Venezia	coperto	calmo	8 8	4 2
Padova	coperto	—	5 4	3 8
Rovigo	coperto	—	5 4	3 0
Piacenza	nebbioso	—	4 5	2 9
Parma	coperto	—	5 6	3 0
Reggio Emilia	coperto	—	5 2	3 5
Modena	coperto	—	6 8	2 7
Ferrara	nebbioso	—	5 5	2 5
Bologna	coperto	—	4 9	2 8
Ravenna	nebbioso	—	6 1	2 2
Forlì	coperto	—	9 6	2 8
Pesaro	coperto	calmo	12 4	8 4
Ancona	coperto	calmo	11 2	7 4
Urbino	coperto	—	8 6	2 4
Macerata	coperto	—	9 0	5 1
Ascoli Piceno	coperto	—	10 5	4 8
Perugia	nebbioso	—	8 6	4 6
Camerino	piovoso	—	8 2	5 8
Lucca	coperto	—	13 3	4 3
Pisa	piovoso	—	14 0	4 0
Livorno	coperto	tempesta	14 0	10 5
Firenze	piovoso	—	9 4	7 4
Arezzo	piovoso	—	9 8	6 5
Siena	piovoso	—	9 3	2 6
Grosseto	coperto	—	13 4	5 4
Roma	piovoso	—	11 5	8 0
Teramo	3/4 coperto	—	12 4	5 1
Chieti	coperto	—	11 2	1 2
Aquila	coperto	—	9 5	4 8
Agnone	coperto	—	8 8	4 0
Foggia	3/4 coperto	—	11 7	6 0
Bari	coperto	calmo	12 6	7 5
Lecce	3/4 coperto	—	12 0	7 4
Caserta	3/4 coperto	—	13 8	6 9
Napoli	coperto	mosso	13 3	9 6
Benevento	coperto	—	13 4	7 0
Avellino	coperto	—	11 0	7 5
Salerno	coperto	—	8 3	3 3
Potenza	coperto	—	7 9	— 0 1
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	9 0	1 0
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	13 0	10 4
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	16 4	9 9
Palermo	1/2 coperto	mosso	17 9	6 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 0	12 0
Caltanissetta	sereno	—	11 0	6 0
Messina	sereno	calmo	14 0	10 9
Catania	sereno	calmo	14 2	7 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	15 0	8 0
Cagliari	coperto	legg. mosso	16 0	5 0
Sassari	piovoso	—	13 0	7 2

LISTINO UFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 dicembre 1897.

GODIMENTO	VALORI nom.	VALORI vers.	Prezzi di Comp. fine novembre	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI — CONTANTI	Cor. Med.	LIQUIDAZIONE — Fine corrente	LIQUIDAZIONE — Fine prossimo	Prezzi nominali	OSSERVAZIONI
1 luglio 97			99 50	RENDITA 5% 1ª grida		— —	100,62½ 67½ 70 72½		— —	—
			— —	RENDITA 5% 2ª »	100,45 42½	100 43¼	100,75 70 67½		— —	—
»			— —	detta in cartelle di L. 50 a 200		— —			— —	—
			— —	detta » » 25		— —			— —	—
			— —	detta » » 10		— —			— —	—
»				detta » » 5		— —			— —	—
1 ottobre 97			107 40	detta 4½%		— —			107 95	p. cont.
»			— —	» » in cartelle di L. 45 a 180	108,05	— —			— —	—
1 luglio 97			— —	» » » 3 a 45	108,10	— —			— —	—
			99 40	detta 4%		— —			100 40	—
			— —	» » in cartelle di L. 4 a 40		— —			— —	—
1 ottobre 97			— —	detta 3% 1ª grida		— —			— —	—
			63 —	detta 3% 2ª »		— —			65 —	—
			— —	detta 3% piccolo taglio		— —			— —	—
»			— —	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			102 25	—
»			— —	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5% (stamp.)		— —			98 75	—
»			— —	Prestito Romano Blount 5%		— —			102 50	—
				Valori garantiti dallo Stato.		Cor. Med.				
1 luglio 97	500	500	— —	Obbligazioni Municipio di Roma 5%		— —			— —	—
1 ottobre 97	500	500	497 —	dette 4% 1ª Emissione		— —			499 —	—
»	500	500	495 —	dette 4% 2ª a 8ª emissione		— —			497 —	—
1 luglio 97	500	500	309 —	Obbligazioni Ferroviarie 3% emissione 1887-88-89		— —			309 —	—
»	1000	1000	— —	» » Tunisi Goletta 4% (oro)		— —			930 —	—
»	500	500	488 —	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			488 —	—
1 luglio 97	500	500	— —	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	—
1 ottobre 97	500	500	— —	» » FF. Sarde nuova emissione 3		— —			— —	—
»	500	500	— —	» Cr. Fond. B. Napoli (legge 17 genn. 1897)		— —			434 50	—
				Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario.						
1 giugno 95	500	500	— —	Obbligazioni Comune di Trapani 5%		— —			497 —	—
1 aprile 96	500	500	336 —	» Cred. Fond. Banco S. Spirito (vecchie)		— —			338 —	—
1 ottobre 97	500		424 —	» » » » » (nuove)		— —			423 —	—
»	500	500	496 —	» » » Banca d'Italia 4%		— —			496 —	—
»	500	500	508 —	» » » » » 4½%		— —			508 —	—
»	500	500	— —	» » » Banco di Sicilia 4%		— —			— —	—
»	500	500	— —	» » » » » 5%		— —			— —	—
»	500	500	— —	» » » Opera di S. Paolo 5%		— —			— —	—
»	500	500	— —	» » » » » 4½%		— —			— —	—
»	500	500	510 —	» » » dell'Istit. Italiano 4½%		— —			511 —	—
»	500	500	486 —	» » 4%		— —			489 —	—
				Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 97	500	500	716 —	Az.ⁱ Ferr.ᵉ Meridionali		— —	732		— —	—
»	500	500	518 —	» » Mediterranee		— —			527 —	—
1 ottobre 97	500	500	275 —	» » Secondarie della Sardegna		— —			275 —	—
1 luglio 97	500	500	— —	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª emis.		— —			— —	—
»	500	500	— —	» » della Sicilia		— —			— —	—
				Azioni Banche e Società diverse.						
1 gennaio 97	800	600	825 —	Az.ⁱ Banca d'Italia		— —	845 848		— —	—
1 gennaio 95	250	250	110 —	» Banco di Roma		— —			124 —	—
1 marzo 97	500	500	457 —	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			460 —	—
1 aprile 97	500	500	398 —	» Soc. Alti forni Fonderie ed Acciaierie in Terni		— —			402 —	—
15 ottobre 97	500	500	830 —	» » Anglo-Romana per illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi		— —			— —	—
1 luglio 97	500	500	1244 —	» » Acqua Marcia		— —	871		1257 —	—
1 luglio 97	250	250	206 —	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	214 213½		— —	—
1 aprile 97	125	125	147 —	» » dei Molini e Pastificio Pantanella		— —	154 153½ 153¼ 153		— —	—
1 giugno 97	100	100	— —	» » Telefoni ed App.ⁱ Elettriche		— —			— —	—
»	300	300	135 —	» » Generale per l'Illuminazione		— —			135 —	—
15 aprile 97	125	125	216 —	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	212½ 212 211½ 211		— —	—
1 ottobre 90	250	250	— —	» » delle Miniere e Fonderie Antimonio		— —			— —	—
»	200	200	— —	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —	—
30 giugno 97	300	300	358 —	» » Navigazione Generale Italiana		— —			356 —	—
1 ottobre 97	100	100	133 —	» » Metallurgica Italiana (vecchie)		— —			133 —	—
»	100	100	— —	» » » » (nuove)		— —			123 —	—
1 gennaio 97	250	250	50 —	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			50 —	—
			— —	» » Anonima Piemontese di Elettricità		— —			— —	—
1 gennaio 93	250	250	27 50	» » Risanamento di Napoli		— —	31¼		— —	—

GODIMENTO	VALORI nom.	VALORI vers.	Prezzi di Comp. fine novembre	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI CONTANTI	Cor. Med.	LIQUIDAZIONE Fine corrente	LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi nominali	OSSERVAZIONI
				Azioni Banche e Società diverse.						
1 gennaio 95	25	25	— —	Az.i Soc. di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —	—
	500	250	— —	» » Industriale della Valnerina		— —			— —	—
1 aprile 97	500	500	540 —	» » redito Italiano		— —			540 —	—
1 luglio 97	250	250	268 —	» Acquedotto De Ferrari-Galliera		— —			270 —	—
				Azioni Società Assicurazioni.						
1 giugno 97	100	100	112 —	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			111 —	—
»	250	125	230 —	» » - Vita		— —			231 —	—
				Obbligazioni diverse.						
1 aprile 96	500	500	160 —	Az.i Soc. Immobiliare		— —			160 —	—
»	250	250	70 —	» » » 4 %		— —			70 —	—
1 ottobre 97	500	500	— —	» » Acqua Marcia		— —			521 —	—
»	500	500	— —	» » SS. FF. Meridionali		— —			326 —	—
»	300	300	— —	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —	—
»	250	250	— —	» » FF. Sarde (Preferenza)		— —			— —	—
»	250	250	120 —	» » FF Napoli-Ottajano (5 % oro)		— —			120 —	—
	500	500	— —	» » Industriale della Valnerina		— —			— —	—
1 luglio 97	500	500	— —	Buoni Meridionali 6 %		— —			— —	—
				Titoli a Quotazione Speciale.						
	25	25	— —	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	22	— —			— —	—
				Azioni di Banche e Società in Liquidazione.						
1 luglio 93	300	300	60 —	Az.i Banca Generale		— —			63 —	—
1 gennaio 89	83,33	83,33	— —	» » Tiberina		— —			— —	—
1 ottobre 90	500	500	— —	» » Industriale e Commerciale		— —			— —	—
1 luglio 93	400	400	— —	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —	—
1 luglio 92	500	500	— —	» » Immobiliare		— —			— —	—
1 gennaio 89	150	150	— —	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	—
1 gennaio 88	500	500	— —	» » di Credito Meridionale		— —			— —	—

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	NOMINALI	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	— —	104 15	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	— —	104 70	104 67 1/2	104 70	104 70	— —	104 65
3	Londra	90 giorni	— —	— —	26 22	26 22 1/2	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	— —	26 41	— —	— —	26 42	26 44	— —	26 42
5	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5	Germania	Chèque	— —	— —	129 70	— —	129 70	129 70	— —	129 70

(Informazioni telegrafiche sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino.)

Risposta dei premi . . . . 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione . . . . . . 29 »
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 %
Interessi Anticipazioni 4 1/2 % fino a L. 10,000
» » 4 % oltre L. 10,000

La Commissione Sindacale:
AUGUSTO PALLADINI
UGO NATALI
GIULIO FRIEDMANN

Visto, Il Deputato di Borsa:
LEONE LEVI

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno

7 Dicembre 1897

Consolidato 5 % 99 9905
Consolidato 3 % nominale 63 416